

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA

collana a cura di PAOLO LORO

edilizia

JRE-09-03

opere ed interventi edilizi

repertorio
di giurisprudenza

2009

EXEO edizioni 

ISBN e-book formato pdf : 978-88-95578-29-3

REPERTORI

professionisti

pubblica amministrazione

opere ed interventi edilizi

repertorio di
giurisprudenza

2009



fax: 049 9711446 – tel: 049 9711446 martedì e giovedì 12: 30 > 14: 00
e-mail: amministrazione@territorio.it

La presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali in materia di opere ed interventi edilizi, elaborate a cura della redazione della rivista giuridica telematica Urbium, tratte da pronunce dell'anno 2009. Alle massime sono associati i brani pertinenti originali delle sentenze a cui si riferiscono. Sono trattati i variegati aspetti giuridici di una ampia casistica di interventi, salvo le questioni legate al titolo edilizio e agli abusi (che sono oggetto di uno specifico repertorio). E' poi trattata la natura degli interventi: manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, nuova costruzione, restauro e risanamento conservativo, ricostruzione, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2011 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito senza l'autorizzazione di Exeo srl. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. E' consentita la stampa ad esclusivo uso personale del soggetto abbonato, e comunque mai a scopo commerciale.

Il pdf può essere utilizzato esclusivamente dall'acquirente nei propri dispositivi di lettura. Ogni diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale di contenuti è vietata senza il consenso scritto dell'editore.

edizione: aprile 2011 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro

materia: edilizia - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf

codice prodotto: JRE-09-03 - ISBN: 978-88-95578-29-3 - prezzo: € 20,00

Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c. s. i. v. € 10. 000, 00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Garibaldi 129 35028 Piove di Sacco PD casella postale 76/A 35028 Piove di Sacco PD info@exeoedizioni.it. Luogo di elaborazione presso la sede operativa. L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a direzione@exeoedizioni.it.



professionisti

pubblica amministrazione

www.urbium.it - www.territorio.it - www.exeoedizioni.it

SOMMARIO

1) OPERE ED INTERVENTI

2) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> AREE INQUINATE

3) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> EDILIZIA SANITARIA

4) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE --> DESTINAZIONE DI ZONA

5) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE --> DISTANZA MINIMA

6) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE --> VINCOLO PAESAGGISTICO

7) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI

8) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

9) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE --> POTERI DEL COMUNE

10) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE --> QUALIFICAZIONE

11) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI ENERGETICI --> ELETTRODOTTI

12) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI PRODUTTIVI

13) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> MANUFATTO AGRICOLO

14) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> MANUFATTO PRECARIO

15) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> OPERE MILITARI

16) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> OPERE STRATEGICHE

17) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> ESISTENZA DI VINCOLI

18) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> ALIENAZIONE

19) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> AREE URBANE

20) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> ECCEZIONALITÀ

21) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> IMMOBILI ABUSIVI

22) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> NUOVA COSTRUZIONE

23) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> PARCHEGGI A PAGAMENTO

24) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> PERTINENZIALITÀ

25) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> PERTINENZIALITÀ --> LIMITE QUANTITATIVO

26) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> PERTINENZIALITÀ --> MOMENTO RILEVANTE

27) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> PERTINENZIALITÀ --> PROSSIMITÀ

28) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> PIANO DI CAMPAGNA

29) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> USO ESCLUSIVO DEI RESIDENTI

30) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> PARCHEGGI-STANDARD

31) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> REGIONI/PROVINCE --> CAMPANIA

32) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PIANO PILOTY

33) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PORTICATI

34) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> RECINZIONI

35) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> SBANCAMENTO DEL TERRENO

36) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> SOPRAELEVAZIONE

37) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> SOPRAELEVAZIONE --> NATURA

38) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> SOTTOTETTI

39) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> SOTTOTETTI --> REGIONI/PROVINCE --> REGIONE PIEMONTE

40) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> STRUTTURE ALBERGHIERE

41) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> TERRAZZAMENTI

42) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> TERRAZZE

43) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> TETTI

44) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> TETTOIE E PERGOLATI

45) OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> VERANDE

46) OPERE ED INTERVENTI --> MODIFICA DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO

47) OPERE ED INTERVENTI --> NATURA DEGLI INTERVENTI

48) OPERE ED INTERVENTI --> NATURA DEGLI INTERVENTI --> MANUTENZIONE

49) OPERE ED INTERVENTI --> NATURA DEGLI INTERVENTI --> MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO

50) OPERE ED INTERVENTI --> NATURA DEGLI INTERVENTI --> MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO --> AUMENTO DEL CARICO URBANISTICO

51) OPERE ED INTERVENTI --> NATURA DEGLI INTERVENTI --> MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO --> NECESSITÀ DI AUTORIZZAZIONE

52) OPERE ED INTERVENTI --> NATURA DEGLI INTERVENTI --> NUOVA COSTRUZIONE

53) OPERE ED INTERVENTI --> NATURA DEGLI INTERVENTI --> RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

54) OPERE ED INTERVENTI --> NATURA DEGLI INTERVENTI --> RICOSTRUZIONE

55) OPERE ED INTERVENTI --> NATURA DEGLI INTERVENTI --> RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

56) OPERE ED INTERVENTI --> NATURA DEGLI INTERVENTI --> RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA --> DISCIPLINA LOCALE

57) OPERE ED INTERVENTI --> NATURA DEGLI INTERVENTI --> RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA --> NATURA E DIFFERENZE DA ALTRI INTERVENTI

58) OPERE ED INTERVENTI --> NATURA DEGLI INTERVENTI --> RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA --> PRESUPPOSTI

59) OPERE ED INTERVENTI --> NATURA DEGLI INTERVENTI --> RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA --
> STRUMENTI URBANISTICI SOPRAVVENUTI

60) OPERE ED INTERVENTI --> NATURA DEGLI INTERVENTI --> SOSTITUZIONE EDILIZIA

61) OPERE ED INTERVENTI --> VALUTAZIONE UNITARIA

n°1 OPERE ED INTERVENTI

TAR SARDEGNA, SEZIONE II n. 1375 del 22/07/2009 - Relatore: Tito Aru - Presidente: Rosa Panunzio

Sintesi: Il centro abitato va identificato nella situazione di fatto determinata dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità.

Estratto: «Non trovano, inoltre, accoglimento, neppure le censure di merito proposte col motivo in esame. Sostengono in particolare i ricorrenti che il sito di Porto Pinetto sarebbe costituito da un agglomerato di circa 30 abitazioni sparse per un vastissimo fronte e prive di qualsiasi forma di urbanizzazione, insuscettibile di essere classificato “centro abitato” ai fini dell’art. 4, comma 2°, della legge regionale n. 8/2004. Osserva il Collegio che la definizione di centro abitato non è rinvenibile in termini univoci nel quadro normativo, soccorrendo, allo scopo, l’esistenza di criteri empirici elaborati dalla giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto. In particolare, si è recentemente affermato che il centro abitato va identificato nella situazione di fatto determinata dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità (cfr: TAR Lombardia, Sez. II, 20 marzo 2009 n. 1768). Orbene, dalla documentazione in atti si evince - contrariamente a quanto asserito nel ricorso - che la zona in cui dovrebbe essere realizzato l’insediamento turistico alberghiero, considerata nel suo insieme, non è affatto priva di costruzioni, ma è già ampiamente edificata e parzialmente provvista delle opere di urbanizzazione.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II NAPOLI n. 3439 del 23/06/2009 - Relatore: Anna Pappalardo - Presidente: Carlo d’Alessandro

Sintesi: Il concetto di volume tecnico comprende esclusivamente le porzioni di fabbricato destinate ad ospitare impianti, legati da un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzazione dello stesso.

Estratto: «Pertanto, la tipologia di interventi ammissibili sul territorio è unicamente conformata dal PRG e dalle sue norme tecniche di attuazione, la cui disciplina dei sottotetti, per la zona urbanistica in cui sorge l’immobile de quo, zona B, evidenzia la dissonanza dell’opera autorizzata dal parametro normativo anche in ragione della ulteriore disposizione di cui all’art. 6 punto 21 del REC che introduce criteri limitativi e consonanti al PRG per la individuazione della cubatura esclusa dal computo dei volumi ammissibili. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l’intervento autorizzato, impropriamente definito sottotetto termico, non può rientrare, con tutta evidenza, nel concetto di volume tecnico, che comprende esclusivamente le porzioni di fabbricato destinate ad ospitare impianti, legati da un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzazione dello stesso, laddove tenuto conto delle caratteristiche costruttive e tipologiche, si prevede una unità suscettibile di uso abitativo per effetto della creazione di veri e propri balconi aventi le caratteristiche di porta-finestra, e di altezze eccedenti quelle finalizzate alla funzione di volume tecnico (cfr. , Consiglio di Stato, V Sezione, 14 gennaio 1991 n. 44, 21 ottobre 1992 n. 1025 e 13 maggio 1997 n. 483; T. A. R. Campania, IV Sezione, 9 giugno 1998 n. 1777 e 12 gennaio 2000 n. 30), in quanto tale sottoposta al regime concessorio, nonché alle limitazioni volumetriche previste per la zona omogenea in questione. A fronte di tali univoci elementi, non appare predicabile la necessità di esperire accertamenti in ordine alle altezze richieste dal regolamento edilizio ai fini di rendere un manufatto rispondente ai requisiti prescritti per l’abitabilità, atteso che per la qualificazione di una costruzione rilevano le caratteristiche obiettive della stessa, prescindendosi dall’intento dichiarato dal privato di voler destinare l’opera ad utilizzazioni più ristrette di quelle alle quali il manufatto potenzialmente si presta (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, 23 novembre 1996 n. 1406).»

n°2 OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> AREE INQUINATE

TAR TOSCANA, SEZIONE II n. 1556 del 23/10/2009 - Relatore: Pierpaolo Grauso - Presidente: Maurizio Nicolosi

Sintesi: Sulla base del D. Lgs. 5-2-1997 n. 22, deve escludersi l’assimilabilità a rifiuti dei materiali provenienti da scavo con concentrazione di inquinanti inferiore alle soglie stabilite dalla legge.

Estratto: «L'art. 7 co. 3 lett. b) del D. Lgs. n. 22/97, applicabile ratione temporis alla fattispecie, qualifica come rifiuti speciali, per quanto rileva in questa sede, i rifiuti pericolosi derivanti dalle attività di scavo; il successivo art. 8 co. 1 lett. f-bis) sottrae poi alla disciplina del D. Lgs. n. 22/97 le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con l'esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti. Con norma di interpretazione autentica, l'art. 1 co. 17 della legge n. 443/01, nel suo testo originario, ha peraltro precisato come le terre e rocce da scavo di cui all'art. 7 co. 3 lett. b) non possano considerarsi rifiuti anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti. Se dunque, sulla base della normativa richiamata, deve escludersi l'assimilabilità a rifiuti dei materiali provenienti da scavo con concentrazione di inquinanti inferiore alle soglie stabilite dalla legge, l'art. 38 del capitolato speciale invocato dal Comune di Calenzano non può essere letto nel senso di stabilire un indiscriminato obbligo di conferimento in discarica di tutti i materiali di scavo, ma, in aderenza alle superiori disposizioni di legge, solo di quelli non effettivamente destinati al reimpiego (reimpiego realizzabile anche al di fuori del cantiere di provenienza dei materiali, non potendosi ricavare dal capitolato medesimo alcuna indicazione ostativa al riutilizzo in altro luogo delle terre scavate). Ed in ogni caso, anche a voler ipotizzare che il capitolato ponga un obbligo di tal fatta a carico dell'esecutore degli scavi, esso potrebbe rivestire al più efficacia sul piano dei rapporti privatistici fra le parti del contratto di appalto, ma non anche consentire al Comune di adottare le misure autoritative previste dall'art. 14 co. 3 D. Lgs. n. 22/97, pur nella pacifica assenza dei presupposti per qualificare come rifiuti i materiali scavati dalla Idroter S. r. l. : la relativa legittimazione dipende, infatti, unicamente dal verificarsi della fattispecie astratta contemplata dalla norma, e non può farsi discendere da un atto di matrice negoziale.»

Sintesi: In presenza di materiali non qualificabili in termini di rifiuti, il capitolato speciale d'appalto non può consentire al Comune di adottare le misure autoritative che la legge ammette soltanto in presenza di rifiuti, come l'art. 14 del D. Lgs. 5-2-1997 n. 22.

Estratto: «L'art. 7 co. 3 lett. b) del D. Lgs. n. 22/97, applicabile ratione temporis alla fattispecie, qualifica come rifiuti speciali, per quanto rileva in questa sede, i rifiuti pericolosi derivanti dalle attività di scavo; il successivo art. 8 co. 1 lett. f-bis) sottrae poi alla disciplina del D. Lgs. n. 22/97 le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con l'esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti. Con norma di interpretazione autentica, l'art. 1 co. 17 della legge n. 443/01, nel suo testo originario, ha peraltro precisato come le terre e rocce da scavo di cui all'art. 7 co. 3 lett. b) non possano considerarsi rifiuti anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti. Se dunque, sulla base della normativa richiamata, deve escludersi l'assimilabilità a rifiuti dei materiali provenienti da scavo con concentrazione di inquinanti inferiore alle soglie stabilite dalla legge, l'art. 38 del capitolato speciale invocato dal Comune di Calenzano non può essere letto nel senso di stabilire un indiscriminato obbligo di conferimento in discarica di tutti i materiali di scavo, ma, in aderenza alle superiori disposizioni di legge, solo di quelli non effettivamente destinati al reimpiego (reimpiego realizzabile anche al di fuori del cantiere di provenienza dei materiali, non potendosi ricavare dal capitolato medesimo alcuna indicazione ostativa al riutilizzo in altro luogo delle terre scavate). Ed in ogni caso, anche a voler ipotizzare che il capitolato ponga un obbligo di tal fatta a carico dell'esecutore degli scavi, esso potrebbe rivestire al più efficacia sul piano dei rapporti privatistici fra le parti del contratto di appalto, ma non anche consentire al Comune di adottare le misure autoritative previste dall'art. 14 co. 3 D. Lgs. n. 22/97, pur nella pacifica assenza dei presupposti per qualificare come rifiuti i materiali scavati dalla Idroter S. r. l. : la relativa legittimazione dipende, infatti, unicamente dal verificarsi della fattispecie astratta contemplata dalla norma, e non può farsi discendere da un atto di matrice negoziale.»

TAR TOSCANA, SEZIONE II n. 991 del 05/06/2009 - Relatore: Ivo Correale - Presidente: Maurizio Nicolosi

Sintesi: Allo scopo di individuare eventuali deposito incontrollati di rifiuti nel suolo, è lecito effettuare prelievi in qualsiasi punto del terreno.

Estratto: «Come condivisibilmente osservato dall'ARPAT, quindi, se lo scopo dell'indagine era quello di individuare un deposito incontrollato di rifiuti nel suolo, appare chiaro che era lecito e conforme alla necessità effettuare un prelievo in qualsiasi punto del terreno. In tal modo, se era riscontrata comunque la presenza di tale rifiuto, la fattispecie di cui all'art. 14 d. lgs. n. 22/97 risultava direttamente applicabile al fine della rimozione dello stesso, a differenza di quanto accade per l'ipotesi di cui al successivo art. 17, ove è invece necessario verificare con accortezza il grado di inquinamento del terreno, prendendo a riferimento diversi punti dello stesso, al fine di provvedere alla successiva bonifica.»

Sintesi: Riscontrata la presenza di materiali inquinanti nel terreno, il D. lgs. 22/97 impone comunque la rimozione del rifiuto, il suo smaltimento e il ripristino dello stato dei luoghi, senza margini discrezionali per la p. a.

Estratto: «L'esecuzione dell'ordinanza impugnata, poi, non appare gravosa o irrazionale, se la stessa società ricorrente risulta avere già eseguito la parte relativa allo smaltimento della "gommina" in cumulo a bordo pista, tenuto conto che la normativa di cui all'art. 14 d. lgs. n. 22/97, senza margini discrezionali per la p. a. , impone comunque la rimozione del rifiuto, il suo smaltimento e il ripristino dello stato dei luoghi, come concretamente imposto nel provvedimento impugnato.»

n°3 OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> EDILIZIA SANITARIA

CORTE COSTITUZIONALE n. 99 del 02/04/2009 - Relatore: Gaetano Silvestri - Presidente: Francesco Amirante

Sintesi: Le norme che disciplinano la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie, possono essere ricondotte alle materie, entrambe di potestà legislativa concorrente, del governo del territorio e della tutela della salute.

Estratto: «3. – Occorre innanzitutto precisare che le disposizioni censurate, in quanto disciplinano la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie, possono essere ricondotte alle materie, entrambe di potestà legislativa concorrente, del governo del territorio e della tutela della salute (sentenze n. 45 del 2008 e n. 105 del 2007). Non si può pertanto condividere l'individuazione degli ambiti materiali prospettata dalla ricorrente, e cioè che l'edilizia sanitaria, non essendo prevista esplicitamente né nel secondo né nel terzo comma dell'art. 117 Cost. , rientrerebbe nella potestà legislativa residuale delle Regioni, di cui al quarto comma del medesimo articolo. Parimenti inaccettabile è la ricostruzione operata dal resistente, secondo cui l'ambito materiale sarebbe quello dei livelli essenziali di assistenza (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.), appartenente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. La prima ricostruzione trascura, da una parte, le rilevanti ricadute degli insediamenti edilizi sanitari sull'assetto del territorio, che viene ad essere inciso dalla realizzazione di nuove strutture, e, dall'altra, la destinazione di tali strutture al fine essenziale della tutela della salute. La seconda prospettazione confonde i livelli essenziali di assistenza, che attengono all'erogazione dei servizi in campo sanitario, e le strutture che strumentalmente vengono predisposte per la prestazione dei servizi stessi. Soltanto con riferimento a questi ultimi acquista, infatti, un senso la distinzione tra livelli essenziali e non essenziali.»

Sintesi: Il semplice aumento della cifra destinata ad investimenti nel settore dell'edilizia sanitaria non può ritenersi lesivo delle competenze legislative delle Regioni.

Estratto: « 4. – La questione di legittimità costituzionale del comma 279 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007 non è fondata. La disposizione citata prevede un incremento di tre miliardi di euro dell'importo fissato dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 1988), per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria. Il semplice aumento della cifra destinata ad investimenti nel suddetto settore non può ritenersi lesivo delle competenze legislative delle Regioni, anche perché nessuna innovazione viene apportata alla precedente disciplina, ivi comprese le forme

istituzionali di coinvolgimento delle Regioni e di accordo con le stesse (sentenza n. 45 del 2008). È opportuno rilevare, peraltro, che, in data 21 dicembre 2006, la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) ha approvato il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo relativo al periodo 2007-2013. Successivamente, in linea con gli obiettivi del citato Quadro strategico, i Ministri dello sviluppo economico e della salute ed i Presidenti di otto Regioni meridionali ed insulari hanno siglato, il 17 aprile 2007, un Protocollo di intesa e un Memorandum, al fine di superare la separazione tra le politiche di finanziamento dei servizi sanitari e socio-sanitari e le politiche di investimento strutturale, anche in considerazione dell'esigenza di ridurre disuguaglianze territoriali tra Nord e Sud del Paese. Per il raggiungimento di tali obiettivi, il Memorandum ha definito un fabbisogno di tre miliardi di euro, che corrisponde all'aumento previsto dalla norma censurata.»

Sintesi: Nel campo dell'edilizia sanitaria lo Stato può introdurre un criterio di priorità nella realizzazione degli interventi, la cui programmazione ed attuazione spetta alle Regioni.

Estratto: «7. – La questione di legittimità costituzionale del comma 280, lettera c), dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007 non è fondata. La disposizione in esame introduce un'ulteriore previsione dopo il secondo comma della già ricordata lettera n) dell'art. 1, comma 796, della legge n. 296 del 2006, secondo cui, nella sottoscrizione di accordi di programma con le Regioni, è data priorità – tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale – alla realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute, attraverso la valutazione preventiva dei programmi di investimento e il monitoraggio della loro attuazione, assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari, verificando nella programmazione regionale la copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i precedenti programmi di investimento. La norma censurata si limita ad introdurre un criterio di priorità nella realizzazione degli interventi nel campo dell'edilizia sanitaria, la cui programmazione ed attuazione spetta alle Regioni. Si tratta di principi fondamentali che lo Stato è competente a stabilire in una materia, come quella in questione, ascrivibile alla potestà legislativa concorrente.»

n°4 OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE --> DESTINAZIONE DI ZONA

TAR LAZIO, SEZIONE II TER ROMA n. 7307 del 21/07/2009 - Relatore: Maria Cristina Quilgotti - Presidente: Michele Perrelli

Sintesi: La localizzazione di un impianto di distribuzione di carburante non è esclusa dalla destinazione della area relativa a verde pubblico o a verde attrezzato, atteso che gli impianti di distribuzione del carburante sono da ritenere compatibili con qualsiasi destinazione di zona, stante la loro attitudine di servire a ogni tipo di attività.

Estratto: «L'art. 2, co. 1 bis, del d. lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 ("Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4 comma 4 lett. c), l. 15 marzo 1997 n. 59" come modificata dall'art. 1 del d. lg. 8 settembre 1999 n. 346), rubricato "Competenze comunali e regionali.", dispone testualmente che "1- bis. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.". Il consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia è nel senso che, ai sensi dell'art. 2, d. lg. 11 febbraio 1998 n. 32, la localizzazione di un impianto di distribuzione di carburante non è esclusa dalla destinazione della area relativa a verde pubblico o a verde attrezzato atteso che gli impianti di distribuzione del carburante sono da ritenere compatibili con qualsiasi destinazione di zona, stante la loro attitudine di servire a ogni tipo di attività (cfr. da ultimo nei sensi Consiglio di Stato, sez. V, 19 settembre 2007, n. 4887 e Consiglio di Stato, sez. V, 21 settembre 2005, n. 4945). La localizzazione di un impianto di distribuzione di carburante, ai sensi dell'art. 2, d. lgs. n. 32 del 1998, non è pertanto esclusa dalla destinazione dell'area a verde attrezzato, posto che gli impianti in

parola, quali servizi a rete, sono diffusi in tutte le zone urbanistiche, salvo eccezioni espresse basate su particolari ragioni.»

Sintesi: In sede di adozione del piano carburanti, il Comune non può introdurre un divieto indiscriminato di localizzazione degli impianti in determinate zone, trattandosi di una prescrizione estranea all'ambito del potere conferito dal legislatore all'ente locale, e, comunque, di una prescrizione che, essendo preordinata a modificare il vigente strumento urbanistico, deve, per diventare concretamente operante, essere sottoposta all'approvazione della Regione.

Estratto: «Né il Comune potrebbe, in sede di adozione del piano carburanti, introdurre un divieto indiscriminato di localizzazione degli impianti nella zona suindicata, trattandosi di una prescrizione estranea all'ambito del potere conferito dal legislatore all'ente locale, e, comunque, di una prescrizione che, essendo preordinata a modificare il vigente strumento urbanistico, deve, per diventare concretamente operante, essere sottoposta all'approvazione della Regione (Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7377). Ed atteso che l'impianto di distribuzione carburanti, in quanto complementare a servizio della zona, è una infrastruttura potenzialmente compatibile con qualunque destinazione urbanistica, salvo espressi divieti, non necessita, dunque, di una variante di piano, costituendo piuttosto la sua localizzazione un mero adeguamento degli strumenti urbanistici (T. A. R. Puglia Bari, sez. II, 03 febbraio 2004, n. 382). Ed infatti col passaggio dal regime concessorio a quello autorizzatorio per quanto concerne il sistema di distribuzione dei carburanti, l'art. 2 d. lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 (come modificato dal d. lgs. 8 settembre 1999 n. 346) ha demandato ai Comuni di individuare i criteri per l'insediamento di detti impianti, aggiungendo che la individuazione delle aree di localizzazione degli stessi comporta non una procedura di variante bensì un mero adeguamento del P. R. G. in tutte le zone non sottoposte a "particolari vincoli paesaggistici", ambientale o monumentale e non comprese nelle zone territoriali omogenee "A" (di tal che nel caso in cui la zona interessata sia sottoposta al vincolo paesistico ordinario, è sufficiente che la Regione conceda il "nullaosta" affinché l'intervento proposto, compatibile col vincolo e richiedente il mero adeguamento del P. R. G., non renda necessario il parere del S. U. P. della Provincia) (T. A. R. Abruzzo L'Aquila, 19 giugno 2003, n. 449).»

Sintesi: L'impianto di distribuzione carburanti, in quanto complementare a servizio della zona, è una infrastruttura potenzialmente compatibile con qualunque destinazione urbanistica, salvo espressi divieti, per cui non necessita di una variante di piano, costituendo piuttosto la sua localizzazione un mero adeguamento degli strumenti urbanistici.

Estratto: «Né il Comune potrebbe, in sede di adozione del piano carburanti, introdurre un divieto indiscriminato di localizzazione degli impianti nella zona suindicata, trattandosi di una prescrizione estranea all'ambito del potere conferito dal legislatore all'ente locale, e, comunque, di una prescrizione che, essendo preordinata a modificare il vigente strumento urbanistico, deve, per diventare concretamente operante, essere sottoposta all'approvazione della Regione (Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7377). Ed atteso che l'impianto di distribuzione carburanti, in quanto complementare a servizio della zona, è una infrastruttura potenzialmente compatibile con qualunque destinazione urbanistica, salvo espressi divieti, non necessita, dunque, di una variante di piano, costituendo piuttosto la sua localizzazione un mero adeguamento degli strumenti urbanistici (T. A. R. Puglia Bari, sez. II, 03 febbraio 2004, n. 382). Ed infatti col passaggio dal regime concessorio a quello autorizzatorio per quanto concerne il sistema di distribuzione dei carburanti, l'art. 2 d. lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 (come modificato dal d. lgs. 8 settembre 1999 n. 346) ha demandato ai Comuni di individuare i criteri per l'insediamento di detti impianti, aggiungendo che la individuazione delle aree di localizzazione degli stessi comporta non una procedura di variante bensì un mero adeguamento del P. R. G. in tutte le zone non sottoposte a "particolari vincoli paesaggistici", ambientale o monumentale e non comprese nelle zone territoriali omogenee "A" (di tal che nel caso in cui la zona interessata sia sottoposta al vincolo paesistico ordinario, è sufficiente che la Regione conceda il "nullaosta" affinché l'intervento proposto, compatibile col vincolo e richiedente il mero adeguamento del P. R. G., non renda necessario il parere del S. U. P. della Provincia) (T. A. R. Abruzzo L'Aquila, 19 giugno 2003, n. 449).»

n°5 OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE --> DISTANZA MINIMA

TAR LAZIO, SEZIONE II TER ROMA n. 7307 del 21/07/2009 - Relatore: Maria Cristina Quiligotti - Presidente: Michele Perrelli

Sintesi: Le distanze minime tra gli impianti di distribuzione dei carburanti rispondono non solo alla necessità di consentire ai gestori una concreta possibilità di sopravvivere sul mercato, ma anche all'esigenza di assicurare una corretta distribuzione della localizzazione sul territorio per garantire agli utenti condizioni ottimali per la fruizione del servizio.

Estratto: «Il calcolo effettuato da parte della società ricorrente prende a punti di riferimento i confini dei lotti sui quali insistono i due impianti di distribuzione dei carburanti (ossia gli impianti nel loro complesso con riferimento alle relative aree di pertinenza) e non invece la distanza tra i due accessi alle rispettive aree in considerazione della circostanza che nella L. R. n. 8/2001 non è stato espressamente ribadito il criterio di calcolo di cui all'art. 18 della L. R. n. 62/1994, abrogato dall'articolo 29 della L. R. n. 8 del 02-04-2001. La richiamata disposizione infatti prevedeva testualmente al comma 5 che “ 5. Le distanze indicate nel presente articolo vanno calcolate prendendo a riferimento gli accessi (passi carrabili) più vicini fra loro”. Si premette che le distanze minime tra gli impianti di distribuzione dei carburanti rispondono non solo alla necessità di consentire ai gestori una concreta possibilità di sopravvivere sul mercato, ma anche all'esigenza di assicurare una corretta distribuzione della localizzazione sul territorio per garantire agli utenti condizioni ottimali per la fruizione del servizio. Si premette ancora che nel parere del Dipartimento IX dell'11. 7. 2007 si legge che “ è stata rispettata la distanza minima dagli edifici e dagli altri impianti esistenti, gli accessi ed il fronte strada”. E nel verbale redatto dal geom. Giardini del Dipartimento VII del 20. 11. 2008, la distanza tra i due impianti interessati è stata misurata in mt. 620 (e quella con le intersezioni stradali in mt. 105). Ed infatti, nonostante la mancata specificazione del criterio di computo delle distanze tra impianti di distribuzione deve ritenersi che il riferimento al percorso stradale non possa essere negato in quanto unico rispondente alla logica della questione. La distanza, pertanto, deve essere misurata tra gli accessi veicolari dei singoli impianti non rilevando, invece, la effettiva distanza degli eventuali confini dei lotti di insidenza.»

Sintesi: La distanza tra impianti di distribuzione di carburante deve essere misurata tra gli accessi veicolari dei singoli impianti, non rilevando la effettiva distanza degli eventuali confini dei lotti di insidenza.

Estratto: «Il calcolo effettuato da parte della società ricorrente prende a punti di riferimento i confini dei lotti sui quali insistono i due impianti di distribuzione dei carburanti (ossia gli impianti nel loro complesso con riferimento alle relative aree di pertinenza) e non invece la distanza tra i due accessi alle rispettive aree in considerazione della circostanza che nella L. R. n. 8/2001 non è stato espressamente ribadito il criterio di calcolo di cui all'art. 18 della L. R. n. 62/1994, abrogato dall'articolo 29 della L. R. n. 8 del 02-04-2001. La richiamata disposizione infatti prevedeva testualmente al comma 5 che “ 5. Le distanze indicate nel presente articolo vanno calcolate prendendo a riferimento gli accessi (passi carrabili) più vicini fra loro”. Si premette che le distanze minime tra gli impianti di distribuzione dei carburanti rispondono non solo alla necessità di consentire ai gestori una concreta possibilità di sopravvivere sul mercato, ma anche all'esigenza di assicurare una corretta distribuzione della localizzazione sul territorio per garantire agli utenti condizioni ottimali per la fruizione del servizio. Si premette ancora che nel parere del Dipartimento IX dell'11. 7. 2007 si legge che “ è stata rispettata la distanza minima dagli edifici e dagli altri impianti esistenti, gli accessi ed il fronte strada”. E nel verbale redatto dal geom. Giardini del Dipartimento VII del 20. 11. 2008, la distanza tra i due impianti interessati è stata misurata in mt. 620 (e quella con le intersezioni stradali in mt. 105). Ed infatti, nonostante la mancata specificazione del criterio di computo delle distanze tra impianti di distribuzione deve ritenersi che il riferimento al percorso stradale non possa essere negato in quanto unico rispondente alla logica della questione. La distanza, pertanto, deve essere misurata tra gli accessi veicolari dei singoli impianti non rilevando, invece, la effettiva distanza degli eventuali confini dei lotti di insidenza.»

n°6 OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE --> VINCOLO PAESAGGISTICO

TAR LAZIO, SEZIONE II TER ROMA n. 7307 del 21/07/2009 - Relatore: Maria Cristina Quiligotti - Presidente: Michele Perrelli

Sintesi: Nel caso in cui la zona destinata ad un distributore di carburante sia sottoposta al vincolo paesistico ordinario, è sufficiente che la Regione conceda il "nullaosta" affinché l'intervento proposto, compatibile col vincolo e richiedente il mero adeguamento del P. R. G. , non renda necessario il parere del S. U. P. della Provincia.

Estratto: «Né il Comune potrebbe, in sede di adozione del piano carburanti, introdurre un divieto indiscriminato di localizzazione degli impianti nella zona suindicata, trattandosi di una prescrizione estranea all'ambito del potere conferito dal legislatore all'ente locale, e, comunque, di una prescrizione che, essendo preordinata a modificare il vigente strumento urbanistico, deve, per diventare concretamente operante, essere sottoposta all'approvazione della Regione (Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7377). Ed atteso che l'impianto di distribuzione carburanti, in quanto complementare a servizio della zona, è una infrastruttura potenzialmente compatibile con qualunque destinazione urbanistica, salvo espressi divieti, non necessita, dunque, di una variante di piano, costituendo piuttosto la sua localizzazione un mero adeguamento degli strumenti urbanistici (T. A. R. Puglia Bari, sez. II, 03 febbraio 2004, n. 382). Ed infatti col passaggio dal regime concessorio a quello autorizzatorio per quanto concerne il sistema di distribuzione dei carburanti, l'art. 2 d. lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 (come modificato dal d. lgs. 8 settembre 1999 n. 346) ha demandato ai Comuni di individuare i criteri per l'insediamento di detti impianti, aggiungendo che la individuazione delle aree di localizzazione degli stessi comporta non una procedura di variante bensì un mero adeguamento del P. R. G. in tutte le zone non sottoposte a "particolari vincoli paesaggistici", ambientale o monumentale e non comprese nelle zone territoriali omogenee "A" (di tal che nel caso in cui la zona interessata sia sottoposta al vincolo paesistico ordinario, è sufficiente che la Regione conceda il "nullaosta" affinché l'intervento proposto, compatibile col vincolo e richiedente il mero adeguamento del P. R. G. , non renda necessario il parere del S. U. P. della Provincia) (T. A. R. Abruzzo L'Aquila, 19 giugno 2003, n. 449).»

Sintesi: Nella Regione Lazio non si può ritenere la sussistenza di un obbligo generalizzato all'adozione della variante allo strumento urbanistico vigente nel caso in cui la localizzazione dell'impianto di distribuzione dei carburanti sia stata effettuata in zona assoggettata a vincolo.

Estratto: «Dalla lettura del dato testuale del richiamato comma 1 bis dell'art. 10 della L. R. n. 8/2001, è dato, tuttavia, evincere che non si può ritenere la sussistenza di un obbligo generalizzato all'adozione della variante allo strumento urbanistico vigente nel caso in cui la localizzazione dell'impianto di distribuzione dei carburanti sia stata effettuata in zona assoggettata a vincolo, atteso che la disposizione normativa in questione utilizza l'espressione "eventualmente necessaria". E' evidente, pertanto, l'ammissibilità di fattispecie in cui l'adozione della variante non sia ritenuta necessaria ed imprescindibile da parte dell'amministrazione comunale, come è avvenuto nel caso di specie.»

n°7 OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI

TAR TOSCANA, SEZIONE II n. 1406 del 24/08/2009 - Relatore: Bernardo Massari - Presidente: Maurizio Nicolosi

Sintesi: Le prescrizioni dettate dal D. Lgs. 11 maggio 2005 n. 133 in materia di incenerimento dei rifiuti riguardano l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto, da richiedersi a lavori ultimati, che non attengono alla fase di approvazione del progetto e della sua valutazione di impatto ambientale.

Estratto: «L'art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 133/2005, di attuazione della citata direttiva comunitaria, stabilisce che "5. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 deve contenere, tra l'altro, una descrizione delle misure preventive contro l'inquinamento ambientale previste per garantire che: a) l'impianto è progettato e attrezzato e sarà gestito in modo conforme ai requisiti del presente decreto nonché in modo da assicurare quanto meno l'osservanza dei contenuti dell'allegato 2...". A sua volta, l'art. 9, comma 2, dispone che "Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che non vengano superati nell'effluente gassoso i valori limite di emissione indicati o calcolati secondo quanto descritto nell'allegato 2, paragrafo A". Si tratta, come è evidente, di prescrizioni che riguardano l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto, da richiedersi a lavori ultimati, che non attengono alla fase di approvazione del progetto e della sua valutazione di impatto ambientale.»

Sintesi: Il criterio del “flusso di massa”, che prende a riferimento il volume complessivo dei fattori inquinanti riversati nell’atmosfera dall’impianto di termovalorizzazione, non è positivamente disciplinato da alcun testo normativo.

Estratto: «14. Con l’ultimo mezzo di impugnazione ribadisce le considerazioni già esposte in precedenza in ordine all’insufficiente valutazione del contenuto del progetto e, in particolare lamenta che “il flusso di massa delle sostanze inquinanti sarà senz’altro incrementato rispetto allo status quo ante”. La censura non è persuasiva. Ribadito quanto già esposto in precedenza, in proposito pare sufficiente rammentare che il criterio del “flusso di massa” che prende a riferimento il volume complessivo dei fattori inquinanti riversati nell’atmosfera dall’impianto non è positivamente disciplinato da alcun testo normativo.»

Sintesi: La Direttiva 75/442/CEE, che impone agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari a garantire lo smaltimento dei rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente, non conferisce ai singoli diritti che i Giudici nazionali devono tutelare.

Estratto: «21. Con il sesto motivo i ricorrenti deducono che, in ogni caso, l'ampliamento dell'impianto di cogenerazione di Montale non avrebbe potuto essere inserito nel Piano industriale in quanto incompatibile con le esigenze di tutela della salute che la legge impone di tenere in considerazione anche nella pianificazione degli impianti (direttiva 75/442/CEE, artt. 4 e 7). 21. 1. L'assunto è ribadito con il settimo motivo con cui, oltre ad evidenziare che, nel procedimento di approvazione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti, non si è tenuto in alcuna considerazione il parere negativo espresso dall'Azienda USL 3 di Pistoia, viene posto ancora in primo piano che la società controinteressata avrebbe ammesso di non poter garantire "... il non incremento del flusso di massa degli inquinanti" conseguente all'ampliamento dell'impianto. 21. 2. L'argomentazione non è condivisibile. In proposito pare convincente la tesi difensiva secondo cui all'art. 4 della Direttiva sopraccitata la quale impone agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari a garantire lo smaltimento dei rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente "non conferisce ai singoli diritti che i Giudici nazionali devono tutelare. Infatti, la norma suddetta, enunciando gli obiettivi che gli Stati membri devono rispettare nell'adempimento dei compiti più specifici posti da altre disposizioni della direttiva, ha solo carattere programmatico" (Corte di giustizia europea, 23 febbraio 1994, causa 236/92; id. 23 maggio 2000, causa 209/98).»

Sintesi: Per quanto riguarda le “lavorazioni insalubri”, nell’art. 216, comma V, del r. d. n. 1265/1934, non vi è alcuna specifica prescrizione che individui limiti diversi o ulteriori rispetto a quanto già legislativamente previsto dalla normativa speciale dettata dal d. lgs. n. 133/2005 e dal d. lgs. n. 59/2005.

Estratto: «28. 2. Da ultimo, può agevolmente osservarsi come il riferimento al T. U. delle leggi sanitarie non appaia, nel contesto, pertinente atteso che l’art. 216, comma V, del r. d. n. 1265/1934, per quanto riguarda le “lavorazioni insalubri” si limita a stabilire che “Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell’abitato, quante volte l’industriale che l’esercita provi che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato”. Come si può constatare non vi è alcuna specifica prescrizione che individui limiti diversi o ulteriori rispetto a quanto già legislativamente previsto dalla normativa speciale dettata dal d. lgs. n. 133/2005 e dal d. lgs. n. 59/2005.»

n°8 OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n. 8214 del 17/12/2009 - Relatore: Maurizio Meschino - Presidente: Giuseppe Barbagallo

Sintesi: In tema di installazione di impianti di telefonia, telecomunicazione e radiodiffusione, la realizzazione degli impianti in questione è subordinata soltanto all’autorizzazione prevista dall’art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al d. lgs. 259/2003, che pone una normativa speciale esaustiva dell’esame

di diversi profili implicati, incluso quello della compatibilità edilizio-urbanistica dell'intervento, non occorrendo perciò il permesso di costruire di cui agli articoli 3 e 10 del d. P. R. n. 380 del 2001.

Estratto: «-riguardo alla competenza regolamentare in materia, in particolare attribuita ai Comuni con l'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, la giurisprudenza ha precisato la differenza fra 'criteri localizzativi' e "limiti alla localizzazione" ritenendosi consentiti i primi, in quanto recanti criteri specifici rispetto a localizzazioni puntuali, e non i secondi, in quanto recanti divieti generalizzati per intere aree (ex multis: Cons. Stato, Sez. VI: 5 giugno 2006, n. 3452; 19 maggio 2008, n. 2287; 17 luglio 2008, n. 3596), dovendosi concludere, su questa base, che la citata norma del regolamento edilizio comunale, riguardando l'intero centro abitato, viene a rientrare nella normativa del secondo tipo; -la realizzazione degli impianti in questione è subordinata soltanto all'autorizzazione prevista dall'art. 87 del Codice, che pone una normativa speciale esaustiva dell'esame di diversi profili implicati, incluso quello della compatibilità edilizio-urbanistica dell'intervento, non occorrendo perciò il permesso di costruire di cui agli articoli 3 e 10 del d. P. R. n. 380 del 2001 (ex multis: Cons. Stato, Sez. VI: 17 ottobre 2008, 5044; 5 agosto 2005, n. 4159); -nella motivazione del provvedimento impugnato non è citato il parere dell'A. R. P. A. C. , dovendosi al riguardo osservare che non risulta consolidato un indirizzo giurisprudenziale a favore della integrazione della motivazione del provvedimento in corso di giudizio, essendovi pronunce anche recenti contrarie a tale indirizzo (Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 2008, n. 2555) e che inoltre, pur eventualmente ciò ammesso, nel caso in esame l'elemento della motivazione da integrare non si ricava neppure per implicito dal contenuto dell'atto impugnato nonostante la rilevanza che l'Amministrazione prospetta di annettere a tale questione.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II MILANO n. 4746 del 29/09/2009 - Relatore: Carmine Spadavecchia - Presidente: Mario Arosio

Sintesi: Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), gli impianti di telecomunicazione sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 86, che ad ogni effetto assimila le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, alle opere di urbanizzazione primaria, e ne disciplina la realizzazione secondo un regime (autorizzatorio) speciale e semplificato.

Estratto: «7. E' invece fondata la domanda di annullamento della nota 26 febbraio 2004 laddove richiede la reiterazione di tali adempimenti ai fini della sanatoria. Il Comune non ha titolo a pretendere la stipula di una nuova convenzione e il pagamento degli oneri di urbanizzazione, per due motivi: - in primo luogo, perché l'impianto - che la ricorrente si è limitata, con l'intervento discusso, a ripristinare, dopo il suo crollo parziale - è già "coperto" dalla convenzione stipulata a suo tempo ed ha già scontato il pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte della dante causa; ed è appena il caso di ribadire, in linea con il provvedimento cautelare emesso dalla Sezione e con le ragioni sottese al decreto di archiviazione del procedimento penale emesso dal GIP del Tribunale di Bergamo, che gli interventi di rinforzo effettuati per il ripristino (cioè il maggior dimensionamento della base e la maggiorazione del tronco superiore), unicamente volti ad incrementare la stabilità della struttura, non sono tali da dar luogo ad un'opera nuova o sostanzialmente diversa rispetto a quella preesistente; - in secondo luogo, perché il quadro normativo è mutato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), il quale comporta la caducazione di ogni previgente disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con il nuovo regime degli impianti di telecomunicazione, tra i quali pare annoverabile - non è chiaro l'opposto assunto della difesa comunale - anche quello per cui è causa. Detti impianti sono oggi sottoposti alla disciplina di cui all'art. 86, che ad ogni effetto assimila le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, alle opere di urbanizzazione primaria; e ne disciplina la realizzazione secondo un regime (autorizzatorio) speciale e semplificato (cfr. Corte cost. 6. 7. 06 n. 265, 18. 5. 06 n. 203, 28. 3. 06 n. 129; Cons. Stato VI 27. 10. 06 n. 6439, 21. 1. 05 n. 100).»

TAR LAZIO, SEZIONE II BIS ROMA n. 2691 del 16/03/2009 - Relatore: Raffaello Sestini - Presidente: Raffaello Sestini

Sintesi: La disciplina degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi coinvolge profili sia di tutela dell'ambiente che di governo del territorio.

Estratto: «La prevalente giurisprudenza amministrativa (si veda, per tutte, la sentenza di questa Sezione n. 5186/2004 sui ricorsi riuniti nn. 2740/2002 ed altri proposti da Ericsson Telecomunicazioni contro il Comune di Ladispoli) ha quindi rilevato che la disciplina degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi coinvolge profili sia di tutela dell'ambiente che di governo del territorio, in quanto impone standards di protezione dalle onde elettromagnetiche uniformi su tutto il territorio nazionale a garanzia del diritto alla salute, ma anche modalità di localizzazione degli impianti stessi, tali da consentire il rispetto sia dei parametri urbanistici che di corrette regole di ottimale diffusione delle reti di comunicazione, secondo un ben preciso riparto di competenze. La sentenza sopra citata afferma, infatti, che “l’interprete è quindi chiamato ad affrontare problematiche che attengono sia allo sviluppo del territorio, sia a fattori di inquinamento ambientale, questi ultimi solo in parte superabili attraverso il verificato rispetto dei parametri, fissati dallo Stato come “limiti di esposizione” ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, mentre - sul piano dell’edificazione - gli impianti tecnologici di cui trattasi trovano parametri di riferimento anche nelle norme urbanistico-edilizie”. Secondo la stessa sentenza “i margini delle competenze comunali vanno dunque ricercati nella più ampia dimensione della sfera di tutela della salute dei cittadini, oltre i limiti di esposizione ai campi elettrici ed elettromagnetici, secondo obiettivi che partono dalla salvaguardia dell’integrità fisica, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, ma si rapportano anche, in via evolutiva, alla promozione della ricerca per la valutazione degli effetti a lungo termine dell’ inquinamento stesso, nonché alle esigenze di tutela dell’ ambiente e del paesaggio”. Si tratta quindi, prosegue la sentenza, di una competenza aggiuntiva ed integrativa rispetto a quella più generale di governo del territorio sotto il profilo urbanistico-edilizio, (cfr. Cons. St. , sez. VI, 3. 6. 2002, n. 3095; 20. 12. 2002, n. 7274; 10. 2. 2003, n. 673; 26. 8. 2003, n. 4841), che consente di assoggettare i medesimi impianti ad “una disciplina più complessa e restrittiva, rispetto ad altre infrastrutture”, purché ciò non impedisca od ostacoli senza giustificato motivo lo svolgimento del servizio commerciale in esame. Sulla base delle medesime considerazioni, viene oramai riconosciuto alla Regione ed al Comune, dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, il potere regolamentare volto a disciplinare l’insediamento delle stazioni radio base per telefonia mobile, al fine di limitarne l’impatto per la cittadinanza ed il territorio anche attraverso il coinvolgimento partecipativo dei concessionari privati, purché le relative previsioni siano tali da conciliare, nel rispetto del riparto di competenze, il triplo ordine di interessi pubblici coinvolti: quello inerente la tutela della salute; quello indirizzato alla pianificazione urbanistica e quello alla diffusione del servizio pubblico di telefonia mobile. 8. Nel quadro ora delineato, a giudizio del Collegio non si può oggi seriamente sostenere che gli artt. 86 ed 87 del D. Lgs. 1-8-2003, n. 259, lascino al Comune esclusivamente un mero coordinamento formale della procedura autorizzatoria, privandolo di ogni competenza propria, solo perché riservano la verifica iniziale del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettrici ed elettromagnetici fissati dallo Stato all’ARPA, ente tecnico istituzionalmente preposto ad effettuare verifiche istruttorie del tipo in esame. La normativa specifica in materia di antenne e l’ordinaria normativa edilizia soccorrono a dirimere ogni dubbio al riguardo. In particolare, l’art. 86, comma 3, del citato D. Lgs n. 259/2003 assimila le “stazioni radio base” alle opere di urbanizzazione primaria. Ad esse si applica, pertanto, la normativa vigente in materia (DPR n. 380 del 2001). Il comma 4 prosegue che restano ferme anche le disposizioni in materia di tutela ambientale (DLgs. n. 490 del 1999) e di servizi militari.»

n°9 OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE --> POTERI DEL COMUNE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n. 8380 del 18/12/2009 - Relatore: Roberta Vigotti - Presidente: Claudio Varrone

Sintesi: Poiché la nozione di rete di telecomunicazione richiede una distribuzione capillare nei diversi punti del territorio, sono illegittime le prescrizioni di piano e di regolamento che si traducano in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d’uso possano essere qualificati come sensibili.

Estratto: «III) Nel merito, l’amministrazione ricorrente deduce l’erroneità della ritenuta illegittimità del regolamento comunale, adottato nell’esercizio del potere previsto dall’art. 8 legge n. 36 del 2001: il Tar non avrebbe avvertito che la norma annullata, al di là dell’enunciazione contenuta nell’art. 2, secondo il quale la finalità del regolamento stesso è di dettare prescrizioni a tutela della salute pubblica, è in effetti di natura urbanistica e di corretto ordinamento edilizio ed ambientale del territorio. Il motivo è destituito di

fondamento: la sentenza impugnata ha ritenuto l'illegittimità della norma regolamentare (che consente l'installazione di siffatti impianti solo in determinate aree e comunque solo su immobili di proprietà comunale) in quanto anche il formale utilizzo degli strumenti urbanistico-edilizi e il dichiarato intento di esercitare competenze in materia di governo del territorio non possono giustificare l'imposizione di misure che, attraverso divieti generalizzati di installazione delle stazioni radio base, in effetti vengono a costituire indiretta deroga ai limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche indicati dalla normativa statale. La decisione trova conferma in base alla giurisprudenza della Sezione VI di questo Consiglio di Stato che - muovendo dalla nozione di rete di telecomunicazione che, per definizione, richiede una distribuzione capillare nei diversi punti del territorio, (nozione che ha poi condotto all'assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, poste al servizio dell'insediamento abitativo di cui devono seguire lo sviluppo: art. 86, comma 3, del D. lgs. n. 259/2003) - ha riconosciuto illegittime, con indirizzo costante, le prescrizioni di piano e di regolamento che si traducono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d'uso possano essere qualificati come sensibili (in tal senso cfr per tutte sez. VI, n. 5258 del 2009). Anche le misure di minimizzazione previste dall'art. 8 punto 6 della legge n. 36 del 2001 non possono quindi in alcun modo prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli stabiliti dallo Stato, né possono di fatto costituire una deroga generalizzata, o quasi, a tali limiti, essendo invece consentita l'individuazione di specifiche e diverse misure, la cui idoneità al fine della "minimizzazione" emerge dallo svolgimento di compiuti e approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico; correlativamente, i "criteri di localizzazione" degli impianti non possono trasformarsi in "limitazioni alla localizzazione", così da configurarsi incompatibili con la possibilità di realizzare una rete completa di infrastrutture per la telecomunicazione (Corte Costituzionale, sentenza 15. 10/7. 11. 2003 n. 331 e sentenza 7. 10. 2003 n. 307).»

Sintesi: In tema di impianti e reti di telecomunicazione, le misure di minimizzazione previste dall'art. 8 punto 6 della legge n. 36 del 2001 non possono in alcun modo prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli stabiliti dallo Stato, né possono di fatto costituire una deroga generalizzata, o quasi, a tali limiti, essendo invece consentita l'individuazione di specifiche e diverse misure, la cui idoneità al fine della minimizzazione emerge dallo svolgimento di compiuti e approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico.

Estratto: «III) Nel merito, l'amministrazione ricorrente deduce l'erroneità della ritenuta illegittimità del regolamento comunale, adottato nell'esercizio del potere previsto dall'art. 8 legge n. 36 del 2001: il Tar non avrebbe avvertito che la norma annullata, al di là dell'enunciazione contenuta nell'art. 2, secondo il quale la finalità del regolamento stesso è di dettare prescrizioni a tutela della salute pubblica, è in effetti di natura urbanistica e di corretto ordinamento edilizio ed ambientale del territorio. Il motivo è destituito di fondamento: la sentenza impugnata ha ritenuto l'illegittimità della norma regolamentare (che consente l'installazione di siffatti impianti solo in determinate aree e comunque solo su immobili di proprietà comunale) in quanto anche il formale utilizzo degli strumenti urbanistico-edilizi e il dichiarato intento di esercitare competenze in materia di governo del territorio non possono giustificare l'imposizione di misure che, attraverso divieti generalizzati di installazione delle stazioni radio base, in effetti vengono a costituire indiretta deroga ai limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche indicati dalla normativa statale. La decisione trova conferma in base alla giurisprudenza della Sezione VI di questo Consiglio di Stato che - muovendo dalla nozione di rete di telecomunicazione che, per definizione, richiede una distribuzione capillare nei diversi punti del territorio, (nozione che ha poi condotto all'assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, poste al servizio dell'insediamento abitativo di cui devono seguire lo sviluppo: art. 86, comma 3, del D. lgs. n. 259/2003) - ha riconosciuto illegittime, con indirizzo costante, le prescrizioni di piano e di regolamento che si traducono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d'uso possano essere qualificati come sensibili (in tal senso cfr per tutte sez. VI, n. 5258 del 2009). Anche le misure di minimizzazione previste dall'art. 8 punto 6 della legge n. 36 del 2001 non possono quindi in alcun modo prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli stabiliti dallo Stato, né possono di fatto costituire una deroga generalizzata, o quasi, a tali limiti, essendo invece consentita l'individuazione di specifiche e diverse misure, la cui idoneità al fine della "minimizzazione" emerge dallo svolgimento di compiuti e approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico; correlativamente, i "criteri di localizzazione" degli impianti non possono

trasformarsi in "limitazioni alla localizzazione", così da configurarsi incompatibili con la possibilità di realizzare una rete completa di infrastrutture per la telecomunicazione (Corte Costituzionale, sentenza 15. 10/7. 11. 2003 n. 331 e sentenza 7. 10. 2003 n 307).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n. 8394 del 18/12/2009 - Relatore: Manfredo Atzeni - Presidente: Claudio Varrone

Sintesi: La potestà regolamentare attribuita ai Comuni in tema di installazione di stazioni radio base può essere esercitata mediante la previsione di criteri localizzativi ma non attraverso la previsione di limiti alla localizzazione.

Estratto: «5. L'appellante lamenta violazione dell'art. 83 del proprio regolamento edilizio il quale non consente l'installazione di stazioni radio base all'interno del centro abitato; inoltre, la normativa della zona "B1 residenziale satura" vieta l'installazione di manufatti di altezza superiore a mt. 13, 50, mentre quello di cui si discute è alto mt. 17 dal livello del piano di campagna. Neanche questa censura può essere condivisa. La potestà regolamentare in materia è attribuita ai Comuni dall'art. 8, comma sesto, della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che tale potestà è esercitata mediante la previsione di 'criteri localizzativi' e la previsione di "limiti alla localizzazione" ritenendo consentiti i primi, in quanto recanti criteri specifici rispetto a localizzazioni puntuali, e non i secondi, in quanto recanti divieti generalizzati per intere aree (ex multis: C. di S. , VI, 5 giugno 2006, n. 3452; 19 maggio 2008, n. 2287; 17 luglio 2008, n. 3596). Su questa base, la citata norma del regolamento edilizio comunale, riguardando l'intero centro abitato, viene a rientrare nella normativa del secondo tipo, non ammessa dal richiamato indirizzo giurisprudenziale. Questo Consiglio ha inoltre chiarito (C. di S. , . VI, 7 giugno 2006, n. 3425) che i limiti delle altezze, dettati per le costruzioni, non si applicano agli impianti tecnologici di cui qui si tratta, essendo stati posti per l'edificazione di strutture e manufatti aventi un rilievo urbanistico ed edilizio diverso da quello dei detti impianti, i quali non sviluppano normalmente volumetria o cubatura, se non limitatamente ai basamenti e alle cabine accessorie, e non determinano perciò ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni né simile impatto sul territorio, dovendosi anche considerare che spesso "Le stazioni radio base, per esigenze di irradiazione del segnale, si sviluppano normalmente in altezza, tramite strutture metalliche, pali o tralicci, talora collocate su strutture preesistenti, su lastrici solari, su tetti, a ridosso di pali" come è nel caso in esame in cui l'impianto da adeguare si trova su un terrazzo. Il richiamato art. 83 del regolamento edilizio comunale deve, in conclusione, essere disapplicato, essendo stato da tempo ammesso "che il giudice amministrativo, in applicazione del principio della gerarchia delle fonti possa valutare direttamente, attraverso lo strumento della disapplicazione del regolamento, il contrasto tra provvedimento e legge, eventualmente annullando il provvedimento a prescindere dall'impugnazione congiunta del regolamento" (C. di S. , VI, 3 ottobre 2007, n. 5098). L'argomentazione deve, pertanto, essere disattesa.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n. 8214 del 17/12/2009 - Relatore: Maurizio Meschino - Presidente: Giuseppe Barbagallo

Sintesi: Riguardo alla competenza regolamentare in materia di impianti di telefonia e radiodiffusione attribuita ai Comuni con l'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, la differenza fra criteri localizzativi e limiti alla localizzazione è da intendersi nel senso che sono consentiti i primi, in quanto recanti criteri specifici rispetto a localizzazioni puntuali, e non i secondi, in quanto recanti divieti generalizzati per intere aree.

Estratto: «-riguardo alla competenza regolamentare in materia, in particolare attribuita ai Comuni con l'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, la giurisprudenza ha precisato la differenza fra 'criteri localizzativi' e "limiti alla localizzazione" ritenendosi consentiti i primi, in quanto recanti criteri specifici rispetto a localizzazioni puntuali, e non i secondi, in quanto recanti divieti generalizzati per intere aree (ex multis: Cons. Stato, Sez. VI: 5 giugno 2006, n. 3452; 19 maggio 2008, n. 2287; 17 luglio 2008, n. 3596), dovendosi concludere, su questa base, che la citata norma del regolamento edilizio comunale, riguardando l'intero centro abitato, viene a rientrare nella normativa del secondo tipo; -la realizzazione degli impianti in questione è subordinata soltanto all'autorizzazione prevista dall'art. 87 del Codice, che pone una normativa speciale esaustiva dell'esame di diversi profili implicati, incluso quello della compatibilità edilizio-urbanistica dell'intervento, non occorrendo perciò il permesso di costruire di cui agli articoli 3 e 10 del d. P. R. n. 380 del 2001 (ex multis: Cons.

Stato, Sez. VI: 17 ottobre 2008, 5044; 5 agosto 2005, n. 4159); -nella motivazione del provvedimento impugnato non è citato il parere dell'A. R. P. A. C. , dovendosi al riguardo osservare che non risulta consolidato un indirizzo giurisprudenziale a favore della integrazione della motivazione del provvedimento in corso di giudizio, essendovi pronunce anche recenti contrarie a tale indirizzo (Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 2008, n. 2555) e che inoltre, pur eventualmente ciò ammesso, nel caso in esame l'elemento della motivazione da integrare non si ricava neppure per implicito dal contenuto dell'atto impugnato nonostante la rilevanza che l'Amministrazione prospetta di anettere a tale questione.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n. 8215 del 17/12/2009 - Relatore: Maurizio Meschino - Presidente: Giuseppe Barbagallo

Sintesi: In ordine alla disciplina dell'installazione di impianti di telefonia mobile, ai Comuni sono consentiti i criteri localizzativi, in quanto specifici rispetto a localizzazioni puntuali, ma non i limiti alla localizzazione, in quanto recanti divieti generalizzati per intere aree.

Estratto: «-riguardo alla competenza regolamentare in materia, in particolare attribuita ai Comuni con l'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, la giurisprudenza ha precisato la differenza fra 'criteri localizzativi' e "limiti alla localizzazione" ritenendosi consentiti i primi, in quanto recanti criteri specifici rispetto a localizzazioni puntuali, e non i secondi, in quanto recanti divieti generalizzati per intere aree (ex multis: Cons. Stato, Sez. VI: 5 giugno 2006, n. 3452; 19 maggio 2008, n. 2287; 17 luglio 2008, n. 3596) , dovendosi concludere, su questa base, che la citata norma del regolamento edilizio comunale, riguardando l'intero centro abitato, viene a rientrare nella normativa del secondo tipo; »

TAR PUGLIA, SEZIONE II BARI n. 2472 del 26/10/2009 - Relatore: Francesca Petrucciani - Presidente: Pietro Morea

Sintesi: Dal punto di vista urbanistico, i Comuni possono incidere sulla collocazione delle antenne radio base, a condizione che la regolamentazione introdotta non abbia l'effetto di impedire in modo indiscriminato la loro installazione nell'ambito del territorio comunale, ovvero non la assoggetti a limiti non adeguati al fine della salvaguardia dei concomitanti interessi oggetto di tutela.

Estratto: «In particolare sono stati individuati dalla giurisprudenza citata i seguenti principi applicativi: - dal punto di vista urbanistico, i Comuni possono incidere sulla collocazione delle antenne radio base, a condizione che la regolamentazione introdotta non abbia l'effetto di impedire in modo indiscriminato la loro installazione nell'ambito del territorio comunale, ovvero non la assoggetti a limiti non adeguati al fine della salvaguardia dei concomitanti interessi oggetto di tutela; - la disciplina comunale non può assimilare tout-court gli impianti in questione agli edifici sotto il profilo edilizio-urbanistico (ad es. : assoggettando i primi ai limiti di altezza o in tema di distanze propri dei secondi); - la medesima disciplina non può introdurre limiti procedurali ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche.»

Sintesi: La disciplina comunale non può assimilare tout-court gli impianti di telefonia agli edifici sotto il profilo edilizio-urbanistico.

Estratto: «In particolare sono stati individuati dalla giurisprudenza citata i seguenti principi applicativi: - dal punto di vista urbanistico, i Comuni possono incidere sulla collocazione delle antenne radio base, a condizione che la regolamentazione introdotta non abbia l'effetto di impedire in modo indiscriminato la loro installazione nell'ambito del territorio comunale, ovvero non la assoggetti a limiti non adeguati al fine della salvaguardia dei concomitanti interessi oggetto di tutela; - la disciplina comunale non può assimilare tout-court gli impianti in questione agli edifici sotto il profilo edilizio-urbanistico (ad es. : assoggettando i primi ai limiti di altezza o in tema di distanze propri dei secondi); - la medesima disciplina non può introdurre limiti procedurali ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche.»

Sintesi: La disciplina comunale non può introdurre, per gli impianti di telefonia, limiti procedurali ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Estratto: «In particolare sono stati individuati dalla giurisprudenza citata i seguenti principi applicativi: - dal punto di vista urbanistico, i Comuni possono incidere sulla collocazione delle antenne radio base, a condizione che la regolamentazione introdotta non abbia l'effetto di impedire in modo indiscriminato la loro installazione nell'ambito del territorio comunale, ovvero non la assoggetti a limiti non adeguati al fine della salvaguardia dei concomitanti interessi oggetto di tutela; - la disciplina comunale non può assimilare tout-court gli impianti in questione agli edifici sotto il profilo edilizio-urbanistico (ad es. : assoggettando i primi ai limiti di altezza o in tema di distanze propri dei secondi); - la medesima disciplina non può introdurre limiti procedurali ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche.»

TAR VENETO, SEZIONE III n. 2577 del 09/10/2009 - Relatore: Stefano Mielli - Presidente: Angelo De Zotti

Sintesi: L'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, che riconosce ai Comuni la possibilità di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, non consente di disciplinare, nei regolamenti, l'installazione di detti impianti con limitazioni o divieti generalizzati tali da non consentire una diffusa localizzazione sul territorio del servizio pubblico relativo.

Estratto: «L'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, riconosce ai Comuni la possibilità di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa tale norma: - non consente di disciplinare, nei regolamenti, l'installazione di detti impianti con limitazioni o divieti generalizzati tali da non consentire una diffusa localizzazione sul territorio del servizio pubblico relativo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 giugno 2002 , n. 3095); - non comporta la possibilità di derogare all'unicità procedimentale delineata dal Dlgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Corte Costituzionale 6 luglio 2006, n. 265) e al principio che le infrastrutture di telecomunicazione debbono essere considerate compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e realizzabili in ogni parte del territorio comunale (cfr. Consiglio di stato, Sez. VI, 18 maggio 2004 , n. 3193; id. 27 ottobre 2006 , n. 6439; id. 28 febbraio 2006, n. 889; id. Sez. VI, 12 gennaio 2007, n. 1431); - ammette che il Comune adotti misure di carattere tipicamente urbanistico a condizione che siano conformi al principio di ragionevolezza, alla natura delle competenze urbanistico - edilizie esercitate, e siano sorrette da una ponderata valutazione non incidente nelle competenze statali o regionali in materia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 giugno 2007 , n. 3536).»

Sintesi: L'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 non comporta la possibilità di derogare all'unicità procedimentale delineata dal Dlgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Estratto: «L'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, riconosce ai Comuni la possibilità di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa tale norma: - non consente di disciplinare, nei regolamenti, l'installazione di detti impianti con limitazioni o divieti generalizzati tali da non consentire una diffusa localizzazione sul territorio del servizio pubblico relativo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 giugno 2002 , n. 3095); - non comporta la possibilità di derogare all'unicità procedimentale delineata dal Dlgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Corte Costituzionale 6 luglio 2006, n. 265) e al principio che le infrastrutture di telecomunicazione debbono essere considerate compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e realizzabili in ogni parte del territorio comunale (cfr. Consiglio di stato, Sez. VI, 18 maggio 2004 , n. 3193; id. 27 ottobre 2006 , n. 6439; id. 28 febbraio 2006, n. 889; id. Sez. VI, 12 gennaio 2007, n. 1431); - ammette che il Comune adotti misure di carattere tipicamente urbanistico a condizione che siano conformi al principio di ragionevolezza, alla natura delle competenze urbanistico - edilizie esercitate, e siano sorrette da una ponderata valutazione non incidente nelle competenze statali o regionali in materia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 giugno 2007 , n. 3536).»

Sintesi: Le infrastrutture di telecomunicazione debbono essere considerate compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e realizzabili in ogni parte del territorio comunale.

Estratto: «L'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, riconosce ai Comuni la possibilità di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa tale norma: - non consente di disciplinare, nei regolamenti, l'installazione di detti impianti con limitazioni o divieti generalizzati tali da non consentire una diffusa localizzazione sul territorio del servizio pubblico relativo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 giugno 2002 , n. 3095); - non comporta la possibilità di derogare all'unicità procedimentale delineata dal Dlgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Corte Costituzionale 6 luglio 2006, n. 265) e al principio che le infrastrutture di telecomunicazione debbono essere considerate compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e realizzabili in ogni parte del territorio comunale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2004 , n. 3193; id. 27 ottobre 2006 , n. 6439; id. 28 febbraio 2006, n. 889; id. Sez. VI, 12 gennaio 2007, n. 1431); - ammette che il Comune adotti misure di carattere tipicamente urbanistico a condizione che siano conformi al principio di ragionevolezza, alla natura delle competenze urbanistico - edilizie esercitate, e siano sorrette da una ponderata valutazione non incidente nelle competenze statali o regionali in materia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 giugno 2007 , n. 3536).»

Sintesi: Nell'assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, il Comune può adottare misure di carattere tipicamente urbanistico, a condizione che siano conformi al principio di ragionevolezza, alla natura delle competenze urbanistico-edilizie esercitate, e siano sorrette da una ponderata valutazione non incidente nelle competenze statali o regionali in materia.

Estratto: «L'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, riconosce ai Comuni la possibilità di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa tale norma: - non consente di disciplinare, nei regolamenti, l'installazione di detti impianti con limitazioni o divieti generalizzati tali da non consentire una diffusa localizzazione sul territorio del servizio pubblico relativo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 giugno 2002 , n. 3095); - non comporta la possibilità di derogare all'unicità procedimentale delineata dal Dlgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Corte Costituzionale 6 luglio 2006, n. 265) e al principio che le infrastrutture di telecomunicazione debbono essere considerate compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e realizzabili in ogni parte del territorio comunale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2004 , n. 3193; id. 27 ottobre 2006 , n. 6439; id. 28 febbraio 2006, n. 889; id. Sez. VI, 12 gennaio 2007, n. 1431); - ammette che il Comune adotti misure di carattere tipicamente urbanistico a condizione che siano conformi al principio di ragionevolezza, alla natura delle competenze urbanistico - edilizie esercitate, e siano sorrette da una ponderata valutazione non incidente nelle competenze statali o regionali in materia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 giugno 2007 , n. 3536).»

Sintesi: Per la L. R. Veneto n. 11 del 2004 la disciplina di carattere urbanistico relativa alla localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica deve essere contenuta nel piano di assetto del territorio e nel piano degli interventi per quanto di rispettiva competenza.

Estratto: «Orbene, alla luce di tale quadro normativo risulta chiaramente fondata la censura di cui al primo motivo. Infatti per la legge regionale n. 11 del 2004 la disciplina di carattere urbanistico relativa alla localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica deve essere contenuta nel piano di assetto del territorio e nel piano degli interventi per quanto di rispettiva competenza. Il regolamento impugnato viola pertanto la disciplina positiva di grado primario laddove introduce uno strumento atipico, di cui sono definiti presupposti, contenuti e procedura di approvazione, in un ambito che la legge regionale riserva a differenti strumenti pianificatori con caratteristiche proprie: il piano di assetto del territorio, che deve dettare anche i criteri per l'individuazione dei siti, è un atto complesso, che può essere approvato, previa adozione da parte del Comune, solo con il concorso della Provincia (cfr. l'art. 14 della legge regionale citata; nella fase transitoria interviene invece la Regione: cfr. l'art. 48, comma 4), mentre il piano degli interventi, che tra l'altro ha il compito di localizzare reti e servizi di comunicazione, prevede un procedimento articolato nelle fasi dell'adozione e dell'approvazione ed ha un contenuto non settoriale.»

Sintesi: E' illegittimo il regolamento che disciplina in forme atipiche la localizzazione di reti e servizi di telefonia mobile, se la legge regionale riserva tale disciplina a differenti strumenti pianificatori con caratteristiche proprie.

Estratto: «Orbene, alla luce di tale quadro normativo risulta chiaramente fondata la censura di cui al primo motivo. Infatti per la legge regionale n. 11 del 2004 la disciplina di carattere urbanistico relativa alla localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica deve essere contenuta nel piano di assetto del territorio e nel piano degli interventi per quanto di rispettiva competenza. Il regolamento impugnato viola pertanto la disciplina positiva di grado primario laddove introduce uno strumento atipico, di cui sono definiti presupposti, contenuti e procedura di approvazione, in un ambito che la legge regionale riserva a differenti strumenti pianificatori con caratteristiche proprie: il piano di assetto del territorio, che deve dettare anche i criteri per l'individuazione dei siti, è un atto complesso, che può essere approvato, previa adozione da parte del Comune, solo con il concorso della Provincia (cfr. l'art. 14 della legge regionale citata; nella fase transitoria interviene invece la Regione: cfr. l'art. 48, comma 4), mentre il piano degli interventi, che tra l'altro ha il compito di localizzare reti e servizi di comunicazione, prevede un procedimento articolato nelle fasi dell'adozione e dell'approvazione ed ha un contenuto non settoriale.»

Sintesi: La suddivisione del territorio comunale in distinte tipologie di aree in cui installare gli impianti di telefonia mobile contrasta con il Dlgs. n. 259 del 2003, il quale non consente alle amministrazioni comunali di estendere la propria competenza sino a scegliere quali aree del territorio comunale siano idonee ad ospitare gli impianti.

Estratto: «3. Resta da soggiungere, ancorché le ulteriori censure rivolte avverso l'atto normativo e pianificatorio siano suscettibili di assorbimento, che risultano parimenti fondati il terzo, quarto, quinto e sesto motivo, in quanto; - la disciplina introdotta persegue chiaramente finalità di carattere radioprotezionistico riservate alla esclusiva competenza statale; - una tale suddivisione del territorio comunale in distinte tipologie di aree contrasta con il Dlgs. n. 259 del 2003, il quale non consente alle amministrazioni comunali di estendere la propria competenza sino a scegliere quali aree del territorio comunale siano idonee ad ospitare gli impianti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2007, n. 1431); - viene in tal modo compromessa l'esigenza di consentire l'installazione degli impianti sull'intero territorio comunale al fine di realizzare una uniforme copertura di tutta l'area interessata: la localizzazione degli impianti nelle sole zone in cui ciò è espressamente consentito si pone infatti contrasto proprio con l'esigenza di permettere la copertura del servizio sull'intero territorio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 agosto 2003, n. 4847).»

TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE PARMA n. 672 del 22/09/2009 - Relatore: Emanuela Loria - Presidente: Luigi Papiano

Sintesi: La predisposizione di un piano complessivo per le installazioni degli impianti di radiotelefonia soddisfa la fondamentale esigenza di razionalità dell'azione amministrativa: pertanto detti strumenti non sono di per sé illegittimi, a meno che in concreto da essi non derivi una dilatazione dei tempi per il rilascio delle prescritte autorizzazioni incompatibile con la necessità di una disciplina uniforme sul piano nazionale alla stregua delle superiori norme statali.

Estratto: «E' stato invero rilevato che un simile modulo operativo legittimamente contempera l'esigenza di copertura del servizio sul territorio comunale con quella pianificatoria di un corretto insediamento degli impianti – per lo più di rilevante impatto urbanistico-ambientale –, oltre che con l'esigenza di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici, assicurando al contempo ai gestori uniformità di trattamento in sede di vaglio congiunto delle relative richieste; che a tale conclusione induce il riparto di competenze desumibile dalla legge n. 36 del 2001 ("Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"), nel senso che allo Stato è affidata la fissazione delle c. d. «soglie di esposizione», mentre alle Regioni e agli enti locali spetta la disciplina dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti, cioè le ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurre il più possibile l'incidenza negativa sul territorio, sempreché naturalmente i criteri localizzativi e gli standard urbanistici non siano tali da impedire o ostacolare

ingiustificatamente l'insediamento degli impianti medesimi (v. Corte cost. sentenza 7 ottobre 2003 n. 307); che significativamente l'art. 8, comma 6, della legge n. 36 consente ai comuni l'adozione di un "... un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici"; che la legge regionale n. 30 del 2000 prevede che gli impianti fissi di telefonia mobile siano autorizzati previa presentazione da parte dei gestori di un "programma annuale" delle installazioni da realizzare (art. 8, comma 2) e che a tali fini le Amministrazioni comunali assumano idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione (art. 8, comma 7); che non si ravvisa dunque una sostanziale incoerenza tra la disciplina statale e regionale, da una parte, e la normativa regolamentare adottata dal Comune di Parma, dall'altra, in quanto la redazione del "piano complessivo delle installazioni" consente il contestuale esame delle istanze di autorizzazione provenienti dai vari gestori e favorisce di conseguenza sia una ponderata valutazione delle localizzazioni proposte sia il puntuale accertamento della razionale distribuzione degli impianti sul territorio, anche in ragione dell'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, e più in generale di contenere l'impatto ambientale e sanitario degli impianti; che non viene neppure in tal modo indebitamente aggravato il procedimento o alterato l'iter preordinato al rilascio delle autorizzazioni, in quanto la disciplina sovraordinata lascia liberi i comuni di definire norme integrative e di dettaglio, che nella fattispecie peraltro non esorbitano dagli ambiti di autonomia dell'ente locale, risolvendosi le stesse nel concentrare in un solo atto, di cadenza periodica, le determinazioni conclusive dell'Amministrazione – senza richiedere adempimenti ulteriori ai gestori – e comunque ponendosi in diretta attuazione di prescrizioni che affidano agli enti locali la tutela degli interessi pubblici coinvolti; che profili di insanabile contrasto non si ravvisano nemmeno nella disciplina di cui al d. lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ("Codice delle comunicazioni elettroniche"), ed in particolare nelle disposizioni che recano modalità procedurali informate alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità (artt. 86 e 87), anche in vista della uniforme disciplina dei procedimenti (v. art. 41, comma 2, della legge n. 166 del 2002), posto che il "piano complessivo delle installazioni" deve pur sempre essere approvato in tempi rapidi e con modalità tali da far salvo il procedimento regolato dal legislatore statale, oltre che nel rispetto dei parametri di valutazione fissati dalla legge n. 36 del 2001 nonché dalla legge reg. n. 30 del 2000, rimanendo integra la competenza delle Regioni sia per il governo del territorio sia per la tutela della salute (v. Corte cost. 27 luglio 2005 n. 336); che la circostanza, poi, che gli impianti di telefonia mobile siano oramai classificati come opere di urbanizzazione primaria (v. art. 86, comma 3, del d. lgs. n. 259/2003), lungi dal liberalizzare "in toto" l'insediamento di simili impianti e dal sacrificare le attribuzioni comunali in tema di disciplina dell'uso del territorio, rivela esclusivamente la volontà normativa di qualificare sotto il profilo urbanistico le relative strutture, e dunque, pur orientando conseguentemente le scelte localizzative rimesse al vaglio delle Autorità locali, non impedisce loro l'esercizio delle ordinarie competenze a tutela del corretto assetto urbanistico-edilizio delle aree interessate. A tali considerazioni il Collegio ritiene di poter tuttora aderire, avendo la giurisprudenza osservato che strumenti programmatori del genere, per assolvere la funzione di introduzione di criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell'installazione degli impianti, soddisfano la fondamentale esigenza di razionalità dell'azione amministrativa, onde non sono in sé illegittimi, a meno che in concreto non ne derivi una dilatazione dei tempi per il rilascio delle prescritte autorizzazioni – incompatibile con la necessità di una disciplina uniforme sul piano nazionale alla stregua delle superiori norme statali. Tale situazione di contrasto non sussiste, tuttavia, quando la disciplina locale prevede, in coerenza con l'assetto normativo della materia, termini perentori per la redazione del piano (v. Cons. Stato, Sez. VI, 21 giugno 2006 n. 3734; e, da ultimo, T. A. R. Campania, Napoli, Sez. VII, 21 marzo 2008 n. 1480). Dunque, poiché l'art. 11 del "regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e per televisione mobile" (approvato dal Comune di Parma con deliberazione consiliare n. 220/38 del 15 dicembre 2006) prevede una procedura di approvazione del «piano annuale complessivo delle installazioni» svincolata da termini perentori per la conclusione dell'iter, occorre prendere atto di un regime normativo locale che confligge "in parte qua" con il paradigma procedimentale tipizzato dalla disciplina statale e regionale; sotto questo limitato profilo, dunque, alla luce di un oramai consolidato indirizzo giurisprudenziale, il Collegio ritiene doveroso discostarsi da precedenti decisioni della Sezione, la quale aveva considerato soddisfattiva delle esigenze di celerità dell'azione amministrativa l'astratta possibilità per i gestori di ovviare alle eventuali lungaggini dell'Autorità locale attraverso il ricorso, di volta in volta, ai rimedi giudiziali a tale fine ammessi dall'ordinamento. Di qui la fondatezza della doglianza imperniata sull'illegittimo rinvio ad un «piano annuale complessivo delle installazioni» sottratto a tempi certi di approvazione e, quindi, assorbito le restanti censure, l'annullamento del regolamento comunale nella parte in cui non prevede un termine perentorio per la conclusione del procedimento di formazione del «piano» (art. 11), nonché l'annullamento della misura soprassessoria che, nel subordinare la prosecuzione dell'istruttoria all'approvazione del «piano», ha lasciato indefinito il termine entro il quale il relativo procedimento deve essere ultimato.»

Sintesi: È illegittima la norma del regolamento per l'installazione degli impianti di radiotelefonìa che non preveda un termine perentorio per la conclusione dell'iter di approvazione del piano delle installazioni.

Estratto: «E' stato invero rilevato che un simile modulo operativo legittimamente contempera l'esigenza di copertura del servizio sul territorio comunale con quella pianificatoria di un corretto insediamento degli impianti – per lo più di rilevante impatto urbanistico-ambientale –, oltre che con l'esigenza di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici, assicurando al contempo ai gestori uniformità di trattamento in sede di vaglio congiunto delle relative richieste; che a tale conclusione induce il riparto di competenze desumibile dalla legge n. 36 del 2001 (“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”), nel senso che allo Stato è affidata la fissazione delle c. d. «soglie di esposizione», mentre alle Regioni e agli enti locali spetta la disciplina dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti, cioè le ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurre il più possibile l'incidenza negativa sul territorio, sempreché naturalmente i criteri localizzativi e gli standard urbanistici non siano tali da impedire o ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli impianti medesimi (v. Corte cost. sentenza 7 ottobre 2003 n. 307); che significativamente l'art. 8, comma 6, della legge n. 36 consente ai comuni l'adozione di un “... un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”; che la legge regionale n. 30 del 2000 prevede che gli impianti fissi di telefonia mobile siano autorizzati previa presentazione da parte dei gestori di un “programma annuale” delle installazioni da realizzare (art. 8, comma 2) e che a tali fini le Amministrazioni comunali assumano idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione (art. 8, comma 7); che non si ravvisa dunque una sostanziale incoerenza tra la disciplina statale e regionale, da una parte, e la normativa regolamentare adottata dal Comune di Parma, dall'altra, in quanto la redazione del “piano complessivo delle installazioni” consente il contestuale esame delle istanze di autorizzazione provenienti dai vari gestori e favorisce di conseguenza sia una ponderata valutazione delle localizzazioni proposte sia il puntuale accertamento della razionale distribuzione degli impianti sul territorio, anche in ragione dell'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, e più in generale di contenere l'impatto ambientale e sanitario degli impianti; che non viene neppure in tal modo indebitamente aggravato il procedimento o alterato l'iter preordinato al rilascio delle autorizzazioni, in quanto la disciplina sovraordinata lascia liberi i comuni di definire norme integrative e di dettaglio, che nella fattispecie peraltro non esorbitano dagli ambiti di autonomia dell'ente locale, risolvendosi le stesse nel concentrare in un solo atto, di cadenza periodica, le determinazioni conclusive dell'Amministrazione – senza richiedere adempimenti ulteriori ai gestori – e comunque ponendosi in diretta attuazione di prescrizioni che affidano agli enti locali la tutela degli interessi pubblici coinvolti; che profili di insanabile contrasto non si ravvisano nemmeno nella disciplina di cui al d. lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”), ed in particolare nelle disposizioni che recano modalità procedurali informate alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità (artt. 86 e 87), anche in vista della uniforme disciplina dei procedimenti (v. art. 41, comma 2, della legge n. 166 del 2002), posto che il “piano complessivo delle installazioni” deve pur sempre essere approvato in tempi rapidi e con modalità tali da far salvo il procedimento regolato dal legislatore statale, oltre che nel rispetto dei parametri di valutazione fissati dalla legge n. 36 del 2001 nonché dalla legge reg. n. 30 del 2000, rimanendo integra la competenza delle Regioni sia per il governo del territorio sia per la tutela della salute (v. Corte cost. 27 luglio 2005 n. 336); che la circostanza, poi, che gli impianti di telefonia mobile siano oramai classificati come opere di urbanizzazione primaria (v. art. 86, comma 3, del d. lgs. n. 259/2003), lungi dal liberalizzare “in toto” l'insediamento di simili impianti e dal sacrificare le attribuzioni comunali in tema di disciplina dell'uso del territorio, rivela esclusivamente la volontà normativa di qualificare sotto il profilo urbanistico le relative strutture, e dunque, pur orientando conseguentemente le scelte localizzative rimesse al vaglio delle Autorità locali, non impedisce loro l'esercizio delle ordinarie competenze a tutela del corretto assetto urbanistico-edilizio delle aree interessate. A tali considerazioni il Collegio ritiene di poter tuttora aderire, avendo la giurisprudenza osservato che strumenti programmatici del genere, per assolvere la funzione di introduzione di criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell'installazione degli impianti, soddisfano la fondamentale esigenza di razionalità dell'azione amministrativa, onde non sono in sé illegittimi, a meno che in concreto non ne derivi una dilatazione dei tempi per il rilascio delle prescritte autorizzazioni – incompatibile con la necessità di una disciplina uniforme sul piano nazionale alla stregua delle superiori norme statali. Tale situazione di contrasto non sussiste, tuttavia, quando la disciplina locale prevede, in coerenza con l'assetto normativo della materia, termini perentori per la redazione del piano (v. Cons. Stato, Sez. VI, 21 giugno 2006 n. 3734; e, da ultimo, T. A. R. Campania, Napoli, Sez. VII, 21 marzo 2008 n. 1480). Dunque, poiché l'art. 11 del “regolamento per

l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e per televisione mobile" (approvato dal Comune di Parma con deliberazione consiliare n. 220/38 del 15 dicembre 2006) prevede una procedura di approvazione del «piano annuale complessivo delle installazioni» svincolata da termini perentori per la conclusione dell'iter, occorre prendere atto di un regime normativo locale che confligge "in parte qua" con il paradigma procedimentale tipizzato dalla disciplina statale e regionale; sotto questo limitato profilo, dunque, alla luce di un oramai consolidato indirizzo giurisprudenziale, il Collegio ritiene doveroso discostarsi da precedenti decisioni della Sezione, la quale aveva considerato soddisfacente delle esigenze di celerità dell'azione amministrativa l'astratta possibilità per i gestori di ovviare alle eventuali lungaggini dell'Autorità locale attraverso il ricorso, di volta in volta, ai rimedi giudiziali a tale fine ammessi dall'ordinamento. Di qui la fondatezza della doglianza imperniata sull'illegittimo rinvio ad un «piano annuale complessivo delle installazioni» sottratto a tempi certi di approvazione e, quindi, assorbite le restanti censure, l'annullamento del regolamento comunale nella parte in cui non prevede un termine perentorio per la conclusione del procedimento di formazione del «piano» (art. 11), nonché l'annullamento della misura soprassessoria che, nel subordinare la prosecuzione dell'istruttoria all'approvazione del «piano», ha lasciato indefinito il termine entro il quale il relativo procedimento deve essere ultimato.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n. 5258 del 08/09/2009 - Relatore: Domenico Cafini - Presidente: Claudio Varrone

Sintesi: Prima dell'entrata in vigore della legge 36/2001, ai Comuni spettavano le sole competenze in materia di uso del territorio e non anche in ordine alla disciplina dell'installazione degli impianti di radiocomunicazione sotto il profilo della compatibilità con la salute umana.

Estratto: «In proposito la sentenza ora impugnata ha ritenuto illegittime le disposizioni sopra menzionate in quanto contrastanti con quanto disposto dalla legge 22. 2. 2001, n. 36 (in particolare, negli artt. 1, 4 e 8) e comunque viziata da eccesso di potere per sviamento, spettando allo Stato individuare i limiti di esposizione e i valori di attenzione (espressione del principio di precauzione), poi fissati con D. P. C. M. 7. 7. 2001; mentre nel caso in esame è stato il Comune di Lonigo, odierno appellante, a volere tutelare direttamente, in nome del principio di precauzione, la salute dagli effetti nocivi delle radiofrequenze, attraverso misure che in effetti vengono a costituire un'indiretta deroga ai limiti indicati dalla normativa statale. Ciò premesso, la decisione di primo grado, come dianzi motivata, deve ritenersi meritevole di conferma in base alla giurisprudenza della Sezione VI di questo Consiglio di Stato che - muovendo dalla nozione di rete di telecomunicazione che, per definizione, richiede una distribuzione capillare nei diversi punti del territorio, e dall'assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, poste al servizio dell'insediamento abitativo di cui devono seguire lo sviluppo (art. 86, comma 3, del D. lgs. n. 259/2003) - ha riconosciuto illegittime, con indirizzo costante, le prescrizioni di piano e di regolamento che si traducono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d'uso possano essere qualificati come sensibili. (in tal senso cfr. , tra le più recenti, n. 1567/2007 cit.) Nella materia in questione la Sezione stessa ha affermato invero i condivisibili principi che seguono: - prima dell'entrata in vigore della legge n. 36/2001, ai Comuni spettavano le sole competenze in materia di uso del territorio e non anche in ordine alla disciplina dell'installazione degli impianti di radiocomunicazione sotto il profilo della compatibilità con la salute umana (decisione 3. 6. 2002, n. 3098); - anche il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia - urbanistica (con la necessaria osservanza delle relative procedure di approvazione) e il dichiarato intento di esercitare le proprie competenze in materia di governo del territorio, non possono giustificare l'adozione di misure che nella sostanza costituiscono indirettamente una deroga ai limiti di esposizione fissati dallo Stato; quali, ad esempio, il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale, che ha lo stesso effetto di sovrapporre una determinazione cautelativa, ispirata al principio di precauzione, alla normativa statale che ha fissato i limiti di radiofrequenza, di fatto eludendo tale normativa; - l'introduzione di misure tipicamente di governo del territorio (distanze, altezze, localizzazioni, ecc.), tramite un regolamento edilizio comunale, trova giustificazione solo se sia conforme al principio di ragionevolezza e alla natura delle competenze urbanistico-edilizie esercitate, e sia sorretta da una sufficiente motivazione sulla base di risultanze acquisite attraverso un'istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza della misura e la sua idoneità rispetto al fine perseguito (decisioni 6. 8. 2002, n. 4096 e n. 3. 6. 2002 n. 3098); - le precedenti considerazioni valgono anche alla luce del vigente quadro normativo, in cui alle competenze dei Comuni, dirette ad assicurare il

corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, si aggiunge quella di "minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" (art. 8, comma 6, della legge. n. 36/2001); anche le misure di minimizzazione (distinte dalla citata norma da quelle urbanistico-edilizie) non possono quindi in alcun modo prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato, né possono di fatto costituire una deroga generalizzata, o quasi, a tali limiti, essendo invece consentita l'individuazione di specifiche e diverse misure, la cui idoneità al fine della "minimizzazione" emerga dallo svolgimento di compiuti e approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico (decisione n. 3098/2002 citata); - i "criteri di localizzazione" degli impianti non possono trasformarsi in "limitazioni alla localizzazione", così da configurarsi incompatibili con la possibilità di realizzare una rete completa di infrastrutture per la telecomunicazione (Corte Costituzionale, sentenza 15. 10/7. 11. 2003 n. 331 e sentenza 7. 10. 2003 n. 307); - non può tradursi la determinazione a regime di limiti di localizzazione degli impianti – atteso il suo carattere generalizzato ed il riferimento al dato oggettivo dell'esistenza di insediamenti abitativi - in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l'art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l'individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D. P. C. M. , su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (cfr. , n. 7274 /2002; n. 4159/2005); - la scelta dei criteri di insediamento degli impianti deve tenere conto della nozione di "rete di telecomunicazione, che richiede una diffusione capillare sul territorio, in particolare per i casi di telefonia UMTS (c. d. "cellulare"); - deve tenersi conto, infine, anche del fatto che l'assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le medesime non siano avulse dall'insediamento abitativo, ma debbano porsi al servizio dello stesso. 3. Alla stregua di quanto ora considerato, la scelta operata nella specie dal Comune appellante, come già evidenziato nella gravata pronuncia, non sfugge dunque alle doglianze di violazione dell'art. 86, comma 3, del D. lgs. n. 259/2003 e della legge n. 36/2001 dedotte nel ricorso di primo grado, né si configura conforme a criteri di ragionevolezza, di adeguatezza e di proporzionalità delle misure stabilite negli atti impugnati, giacché, da una parte, la potestà attribuita al Comune dall'art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001 di disciplinare "il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici" deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio dei cennati interessi di rilievo pubblico (in relazione, ad esempio, al particolare valore paesaggistico/ambientale o storico/artistico di individuate porzioni del territorio, ovvero alla presenza di siti che per la loro destinazione d'uso possano essere qualificati particolarmente sensibili alle immissioni elettromagnetiche), ma non può introdurre, come avvenuto nel caso di specie, un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate; mentre, dall'altra, tale previsione viene a costituire una misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, riservando, tuttavia, l'art. 4 della L. n. 36/2001, alla competenza dello Stato, la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi uniformemente su tutto il territorio dello Stato. In conclusione, dalle argomentazioni che precedono e dalla giurisprudenza sopra richiamata emerge con chiarezza che il criterio della distanza, ritenuto dal Comune appellante come ispiratore di tutte le disposizioni poste in essere negli ultimi anni in tema di tutela dalla esposizione ai campi elettromagnetici generato da impianti di trasmissioni per elettrocomunicazioni, non è conforme alla disciplina di cui alla legge. n. 36/2001, che, come accennato, ha scelto un criterio diverso, ossia quello basato esclusivamente su limiti di immissione delle radiazioni nei luoghi particolarmente protetti.»

TAR VENETO, SEZIONE III n. 2334 del 20/08/2009 - Relatore: Marco Buricelli - Presidente: Angelo De Zotti

Sintesi: La prescrizioni del regolamento comunale relative alla collocazione degli impianti di radiotelefonia che impongano determinate altezze o distanze da specifici edifici si applicano non solo agli impianti di nuova realizzazione, ma anche agli interventi di modifica, potenziamento o riconfigurazione di impianti preesistenti, sempre che tali operazioni incidano in modo significativo o comunque rilevante sulla visibilità del manufatto.

Estratto: «Se la prescrizione sulla altezza delle antenne, in relazione a quella degli edifici circostanti, è funzionale alla tutela di esigenze urbanistico –edilizie, con riferimento alla visibilità delle antenne medesime e all'esigenza di evitare la loro incontrollabile proliferazione (cfr. C. di S. , VI, sent. n. 5593/06, p. 3. cit.), avuto riguardo alla necessità di non aumentare, e anzi di ridurre, l'inquinamento visivo in centro storico, appare consequenziale interpretare la contestata prescrizione, secondo ragionevolezza e in modo coerente con la finalità perseguita, nel senso che l'obbligo, sancito dal comma 5, di collocazione degli impianti, della cui realizzazione, modifica, potenziamento e riconfigurazione si tratta, sulla copertura di un edificio esistente,

purché l'altezza di quest'ultimo sia superiore a quella degli edifici circostanti, situati a una distanza non superiore a 50 ml. dal centro dell'antenna, deve ritenersi riferito agli impianti di nuova realizzazione, e anche agli impianti preesistenti, a condizione, però, che, in quest'ultimo caso, la modifica, il potenziamento o la riconfigurazione incidano in modo significativo o comunque rilevante sulla visibilità del manufatto. Guardando ora più da vicino alla fattispecie per cui è causa, il collegio non dubita che nella categoria delle riconfigurazioni possano rientrare anche interventi, di particolare rilievo e impatto, dal punto di vista urbanistico e, in particolare, della visibilità, capaci di alterare, anche in modo profondo, lo stato dei luoghi. Nel caso in esame, però, l'intervento non assentito consiste nella rimozione delle due antenne esistenti e nella posa di un'unica antenna, della stessa altezza delle altre, più due parabole, entrambe del diametro di 30 cm. . Non risulta esservi, cioè, alcun innalzamento della antenna. L'antenna nuova è unica e, come detto, ha la stessa altezza delle due antenne installate in precedenza e di cui è prevista la rimozione. Alla luce della interpretazione suindicata appare dunque irragionevole pretendere l'osservanza della prescrizione di cui al secondo punto del comma 5 anche qualora si tratti di modifiche, o comunque di riconfigurazioni, che comportano, come nella fattispecie, una riduzione del numero delle antenne e l'impiego di componenti di dimensioni assai ridotte, il che- fatte salve diverse e motivate valutazioni tecniche del Comune- non sembra incidere in maniera negativa sotto l'aspetto dell'inquinamento visivo complessivo.»

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n. 395 del 11/05/2009 - Relatore: Marco Lipari - Presidente: Pier Giorgio Trovato

Sintesi: Il potere di intervento comunale nella materia della localizzazione di impianti di telefonia può estrinsecarsi soltanto attraverso la previsione di razionali strumenti pianificatori, mentre l'amministrazione comunale è priva del potere di stabilire, caso per caso, valutando la singola richiesta autorizzatoria, l'idoneità dell'impianto sotto il profilo degli interessi pubblici edilizi ed urbanistici.

Estratto: «3. Tuttavia, nel caso di specie, non è in discussione il complessivo tema dell'ambito di estensione dei poteri comunali in materia di installazione degli impianti di telefonia mobile, dal momento che la decisione di accoglimento del tribunale non si basa sul preteso difetto assoluto di competenza dell'ente territoriale. Al contrario, la sentenza appellata, pur richiamando alcuni precedenti dello stesso tribunale, concernenti l'ampiezza delle attribuzioni comunali in materia (con specifico riferimento alle valutazioni incentrate sui parametri edilizi), ha giudicato illegittimo l'atto impugnato in primo grado nella parte in cui l'amministrazione ha ritenuto di non dare corso alla realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare, muovendo dalla considerazione che, trattandosi di zona agricola, le relative opere necessitano di "variante urbanistica", ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65. Indipendentemente da questa considerazione, la tesi difensiva dell'appellante non è persuasiva nella parte in cui afferma la sussistenza di un potere generale dell'amministrazione comunale di considerare "inopportuna" la realizzazione di impianti di telefonia nel luogo indicato dall'interessato. Il potere di intervento comunale nella materia della localizzazione di strutture di questo tipo, infatti, potrebbe giustificarsi, eventualmente, solo attraverso la previsione di razionali strumenti pianificatori, idonei ad escludere l'installazione di tali impianti in aree particolarmente "sensibili" (per esempio, in prossimità di scuole, ospedali, aree ricreative e parchi pubblici), salvaguardando le esigenze tecniche di completamento delle reti di trasmissione. Non sembra giustificato, invece, l'ipotizzato potere dell'amministrazione di stabilire, caso per caso, valutando la singola richiesta autorizzatoria, l'idoneità dell'impianto sotto il profilo degli interessi pubblici edilizi ed urbanistici. Nel caso di specie, non risulta che il comune di Serradifalco abbia adottato, ritualmente, apposite disposizioni generali dirette a disciplinare, in modo sistematico, la localizzazione degli impianti di telefonia mobile. Né emerge che l'ente locale ora appellante abbia stabilito particolari incompatibilità funzionali fra la destinazione agricola e l'installazione di impianti di telefonia mobile. Trova applicazione quindi, il principio generale secondo cui, quanto meno in assenza di esplicite e chiare disposizioni di segno contrario, la realizzazione di impianti di telefonia è compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica (Cons. Stato, VI sez. , 10 febbraio 2003, n. 673).»

TAR LAZIO, SEZIONE II BIS ROMA n. 2691 del 16/03/2009 - Relatore: Raffaello Sestini - Presidente: Raffaello Sestini

Sintesi: La materia degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi costituisce per il Comune una competenza aggiuntiva ed integrativa rispetto a quella più generale di governo del territorio sotto il profilo

urbanistico-edilizio, che consente di assoggettare i medesimi impianti ad una disciplina più complessa e restrittiva, rispetto ad altre infrastrutture, purché ciò non impedisca od ostacoli senza giustificato motivo lo svolgimento del servizio commerciale in esame.

Estratto: «La prevalente giurisprudenza amministrativa (si veda, per tutte, la sentenza di questa Sezione n. 5186/2004 sui ricorsi riuniti nn. 2740/2002 ed altri proposti da Ericsson Telecomunicazioni contro il Comune di Ladispoli) ha quindi rilevato che la disciplina degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi coinvolge profili sia di tutela dell'ambiente che di governo del territorio, in quanto impone standards di protezione dalle onde elettromagnetiche uniformi su tutto il territorio nazionale a garanzia del diritto alla salute, ma anche modalità di localizzazione degli impianti stessi, tali da consentire il rispetto sia dei parametri urbanistici che di corrette regole di ottimale diffusione delle reti di comunicazione, secondo un ben preciso riparto di competenze. La sentenza sopra citata afferma, infatti, che “l’interprete è quindi chiamato ad affrontare problematiche che attengono sia allo sviluppo del territorio, sia a fattori di inquinamento ambientale, questi ultimi solo in parte superabili attraverso il verificato rispetto dei parametri, fissati dallo Stato come “limiti di esposizione” ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, mentre - sul piano dell’edificazione - gli impianti tecnologici di cui trattasi trovano parametri di riferimento anche nelle norme urbanistico-edilizie”. Secondo la stessa sentenza “i margini delle competenze comunali vanno dunque ricercati nella più ampia dimensione della sfera di tutela della salute dei cittadini, oltre i limiti di esposizione ai campi elettrici ed elettromagnetici, secondo obiettivi che partono dalla salvaguardia dell’integrità fisica, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, ma si rapportano anche, in via evolutiva, alla promozione della ricerca per la valutazione degli effetti a lungo termine dell’ inquinamento stesso, nonché alle esigenze di tutela dell’ ambiente e del paesaggio”. Si tratta quindi, prosegue la sentenza, di una competenza aggiuntiva ed integrativa rispetto a quella più generale di governo del territorio sotto il profilo urbanistico-edilizio, (cfr. Cons. St. , sez. VI, 3. 6. 2002, n. 3095; 20. 12. 2002, n. 7274; 10. 2. 2003, n. 673; 26. 8. 2003, n. 4841), che consente di assoggettare i medesimi impianti ad “una disciplina più complessa e restrittiva, rispetto ad altre infrastrutture”, purché ciò non impedisca od ostacoli senza giustificato motivo lo svolgimento del servizio commerciale in esame. Sulla base delle medesime considerazioni, viene oramai riconosciuto alla Regione ed al Comune, dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, il potere regolamentare volto a disciplinare l’insediamento delle stazioni radio base per telefonia mobile, al fine di limitarne l’impatto per la cittadinanza ed il territorio anche attraverso il coinvolgimento partecipativo dei concessionari privati, purché le relative previsioni siano tali da conciliare, nel rispetto del riparto di competenze, il triplo ordine di interessi pubblici coinvolti: quello inerente la tutela della salute; quello indirizzato alla pianificazione urbanistica e quello alla diffusione del servizio pubblico di telefonia mobile. 8. Nel quadro ora delineato, a giudizio del Collegio non si può oggi seriamente sostenere che gli artt. 86 ed 87 del D. Lgs. 1-8-2003, n. 259, lascino al Comune esclusivamente un mero coordinamento formale della procedura autorizzatoria, privandolo di ogni competenza propria, solo perché riservano la verifica iniziale del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettrici ed elettromagnetici fissati dallo Stato all’ARPA, ente tecnico istituzionalmente preposto ad effettuare verifiche istruttorie del tipo in esame. La normativa specifica in materia di antenne e l’ordinaria normativa edilizia soccorrono a dirimere ogni dubbio al riguardo. In particolare, l’art. 86, comma 3, del citato D. Lgs n. 259/2003 assimila le “stazioni radio base” alle opere di urbanizzazione primaria. Ad esse si applica, pertanto, la normativa vigente in materia (DPR n. 380 del 2001). Il comma 4 prosegue che restano ferme anche le disposizioni in materia di tutela ambientale (DLgs. n. 490 del 1999) e di servitù militari.»

Sintesi: Alla Regione ed al Comune è riconosciuto il potere regolamentare volto a disciplinare l’insediamento delle stazioni radio base per telefonia mobile, al fine di limitarne l’impatto per la cittadinanza ed il territorio anche attraverso il coinvolgimento partecipativo dei concessionari privati, purché le relative previsioni siano tali da conciliare, nel rispetto del riparto di competenze, il triplo ordine di interessi pubblici coinvolti: quello inerente la tutela della salute; quello indirizzato alla pianificazione urbanistica e quello alla diffusione del servizio pubblico di telefonia mobile.

Estratto: «La prevalente giurisprudenza amministrativa (si veda, per tutte, la sentenza di questa Sezione n. 5186/2004 sui ricorsi riuniti nn. 2740/2002 ed altri proposti da Ericsson Telecomunicazioni contro il Comune di Ladispoli) ha quindi rilevato che la disciplina degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi coinvolge profili sia di tutela dell'ambiente che di governo del territorio, in quanto impone standards di protezione dalle onde elettromagnetiche uniformi su tutto il territorio nazionale a garanzia del diritto alla salute, ma anche modalità di localizzazione degli impianti stessi, tali da consentire il rispetto sia dei parametri urbanistici che di

corrette regole di ottimale diffusione delle reti di comunicazione, secondo un ben preciso riparto di competenze. La sentenza sopra citata afferma, infatti, che “l’interprete è quindi chiamato ad affrontare problematiche che attengono sia allo sviluppo del territorio, sia a fattori di inquinamento ambientale, questi ultimi solo in parte superabili attraverso il verificato rispetto dei parametri, fissati dallo Stato come “limiti di esposizione” ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, mentre - sul piano dell’edificazione - gli impianti tecnologici di cui trattasi trovano parametri di riferimento anche nelle norme urbanistico-edilizie”. Secondo la stessa sentenza “i margini delle competenze comunali vanno dunque ricercati nella più ampia dimensione della sfera di tutela della salute dei cittadini, oltre i limiti di esposizione ai campi elettrici ed elettromagnetici, secondo obiettivi che partono dalla salvaguardia dell’integrità fisica, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, ma si rapportano anche, in via evolutiva, alla promozione della ricerca per la valutazione degli effetti a lungo termine dell’ inquinamento stesso, nonché alle esigenze di tutela dell’ ambiente e del paesaggio”. Si tratta quindi, prosegue la sentenza, di una competenza aggiuntiva ed integrativa rispetto a quella più generale di governo del territorio sotto il profilo urbanistico-edilizio, (cfr. Cons. St. , sez. VI, 3. 6. 2002, n. 3095; 20. 12. 2002, n. 7274; 10. 2. 2003, n. 673; 26. 8. 2003, n. 4841), che consente di assoggettare i medesimi impianti ad “una disciplina più complessa e restrittiva, rispetto ad altre infrastrutture”, purché ciò non impedisca od ostacoli senza giustificato motivo lo svolgimento del servizio commerciale in esame. Sulla base delle medesime considerazioni, viene oramai riconosciuto alla Regione ed al Comune, dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, il potere regolamentare volto a disciplinare l’insediamento delle stazioni radio base per telefonia mobile, al fine di limitarne l’impatto per la cittadinanza ed il territorio anche attraverso il coinvolgimento partecipativo dei concessionari privati, purché le relative previsioni siano tali da conciliare, nel rispetto del riparto di competenze, il triplo ordine di interessi pubblici coinvolti: quello inerente la tutela della salute; quello indirizzato alla pianificazione urbanistica e quello alla diffusione del servizio pubblico di telefonia mobile. 8. Nel quadro ora delineato, a giudizio del Collegio non si può oggi seriamente sostenere che gli artt. 86 ed 87 del D. Lgs. 1-8-2003, n. 259, lascino al Comune esclusivamente un mero coordinamento formale della procedura autorizzatoria, privandolo di ogni competenza propria, solo perché riservano la verifica iniziale del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettrici ed elettromagnetici fissati dallo Stato all’ARPA, ente tecnico istituzionalmente preposto ad effettuare verifiche istruttorie del tipo in esame. La normativa specifica in materia di antenne e l’ordinaria normativa edilizia soccorrono a dirimere ogni dubbio al riguardo. In particolare, l’art. 86, comma 3, del citato D. Lgs n. 259/2003 assimila le “stazioni radio base” alle opere di urbanizzazione primaria. Ad esse si applica, pertanto, la normativa vigente in materia (DPR n. 380 del 2001). Il comma 4 prosegue che restano ferme anche le disposizioni in materia di tutela ambientale (DLgs. n. 490 del 1999) e di servitù militari.»

Sintesi: Gli artt. 86 ed 87 del D. Lgs. 259/03 riservano all’ARPA la verifica iniziale del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettrici ed elettromagnetici fissati dallo Stato, ma ciò non implica che le funzioni comunali si riducano ad un mero coordinamento formale della procedura autorizzatoria.

Estratto: «La prevalente giurisprudenza amministrativa (si veda, per tutte, la sentenza di questa Sezione n. 5186/2004 sui ricorsi riuniti nn. 2740/2002 ed altri proposti da Ericsson Telecomunicazioni contro il Comune di Ladispoli) ha quindi rilevato che la disciplina degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi coinvolge profili sia di tutela dell’ambiente che di governo del territorio, in quanto impone standards di protezione dalle onde elettromagnetiche uniformi su tutto il territorio nazionale a garanzia del diritto alla salute, ma anche modalità di localizzazione degli impianti stessi, tali da consentire il rispetto sia dei parametri urbanistici che di corrette regole di ottimale diffusione delle reti di comunicazione, secondo un ben preciso riparto di competenze. La sentenza sopra citata afferma, infatti, che “l’interprete è quindi chiamato ad affrontare problematiche che attengono sia allo sviluppo del territorio, sia a fattori di inquinamento ambientale, questi ultimi solo in parte superabili attraverso il verificato rispetto dei parametri, fissati dallo Stato come “limiti di esposizione” ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, mentre - sul piano dell’edificazione - gli impianti tecnologici di cui trattasi trovano parametri di riferimento anche nelle norme urbanistico-edilizie”. Secondo la stessa sentenza “i margini delle competenze comunali vanno dunque ricercati nella più ampia dimensione della sfera di tutela della salute dei cittadini, oltre i limiti di esposizione ai campi elettrici ed elettromagnetici, secondo obiettivi che partono dalla salvaguardia dell’integrità fisica, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, ma si rapportano anche, in via evolutiva, alla promozione della ricerca per la valutazione degli effetti a lungo termine dell’ inquinamento stesso, nonché alle esigenze di tutela dell’ ambiente e del paesaggio”. Si tratta quindi, prosegue la sentenza, di una competenza aggiuntiva ed integrativa rispetto a quella più generale di governo del territorio sotto il profilo urbanistico-edilizio, (cfr. Cons. St. , sez. VI, 3. 6.

2002, n. 3095; 20. 12. 2002, n. 7274; 10. 2. 2003, n. 673; 26. 8. 2003, n. 4841), che consente di assoggettare i medesimi impianti ad “una disciplina più complessa e restrittiva, rispetto ad altre infrastrutture”, purché ciò non impedisca od ostacoli senza giustificato motivo lo svolgimento del servizio commerciale in esame. Sulla base delle medesime considerazioni, viene oramai riconosciuto alla Regione ed al Comune, dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, il potere regolamentare volto a disciplinare l’insediamento delle stazioni radio base per telefonia mobile, al fine di limitarne l’impatto per la cittadinanza ed il territorio anche attraverso il coinvolgimento partecipativo dei concessionari privati, purché le relative previsioni siano tali da conciliare, nel rispetto del riparto di competenze, il triplo ordine di interessi pubblici coinvolti: quello inerente la tutela della salute; quello indirizzato alla pianificazione urbanistica e quello alla diffusione del servizio pubblico di telefonia mobile. 8. Nel quadro ora delineato, a giudizio del Collegio non si può oggi seriamente sostenere che gli artt. 86 ed 87 del D. Lgs. 1-8-2003, n. 259, lascino al Comune esclusivamente un mero coordinamento formale della procedura autorizzatoria, privandolo di ogni competenza propria, solo perché riservano la verifica iniziale del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettrici ed elettromagnetici fissati dallo Stato all’ARPA, ente tecnico istituzionalmente preposto ad effettuare verifiche istruttorie del tipo in esame. La normativa specifica in materia di antenne e l’ordinaria normativa edilizia soccorrono a dirimere ogni dubbio al riguardo. In particolare, l’art. 86, comma 3, del citato D. Lgs n. 259/2003 assimila le “stazioni radio base” alle opere di urbanizzazione primaria. Ad esse si applica, pertanto, la normativa vigente in materia (DPR n. 380 del 2001). Il comma 4 prosegue che restano ferme anche le disposizioni in materia di tutela ambientale (DLgs. n. 490 del 1999) e di servitù militari.»

Sintesi: L’art. 86, comma 3, del D. Lgs n. 259/2003 assimila le stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria, per cui ad esse si applica la normativa di cui al DPR n. 380 del 2001.

Estratto: «La prevalente giurisprudenza amministrativa (si veda, per tutte, la sentenza di questa Sezione n. 5186/2004 sui ricorsi riuniti nn. 2740/2002 ed altri proposti da Ericsson Telecomunicazioni contro il Comune di Ladispoli) ha quindi rilevato che la disciplina degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi coinvolge profili sia di tutela dell’ambiente che di governo del territorio, in quanto impone standards di protezione dalle onde elettromagnetiche uniformi su tutto il territorio nazionale a garanzia del diritto alla salute, ma anche modalità di localizzazione degli impianti stessi, tali da consentire il rispetto sia dei parametri urbanistici che di corrette regole di ottimale diffusione delle reti di comunicazione, secondo un ben preciso riparto di competenze. La sentenza sopra citata afferma, infatti, che “l’interprete è quindi chiamato ad affrontare problematiche che attengono sia allo sviluppo del territorio, sia a fattori di inquinamento ambientale, questi ultimi solo in parte superabili attraverso il verificato rispetto dei parametri, fissati dallo Stato come “limiti di esposizione” ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, mentre - sul piano dell’edificazione - gli impianti tecnologici di cui trattasi trovano parametri di riferimento anche nelle norme urbanistico-edilizie”. Secondo la stessa sentenza “i margini delle competenze comunali vanno dunque ricercati nella più ampia dimensione della sfera di tutela della salute dei cittadini, oltre i limiti di esposizione ai campi elettrici ed elettromagnetici, secondo obiettivi che partono dalla salvaguardia dell’integrità fisica, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, ma si rapportano anche, in via evolutiva, alla promozione della ricerca per la valutazione degli effetti a lungo termine dell’ inquinamento stesso, nonché alle esigenze di tutela dell’ ambiente e del paesaggio”. Si tratta quindi, prosegue la sentenza, di una competenza aggiuntiva ed integrativa rispetto a quella più generale di governo del territorio sotto il profilo urbanistico-edilizio, (cfr. Cons. St. , sez. VI, 3. 6. 2002, n. 3095; 20. 12. 2002, n. 7274; 10. 2. 2003, n. 673; 26. 8. 2003, n. 4841), che consente di assoggettare i medesimi impianti ad “una disciplina più complessa e restrittiva, rispetto ad altre infrastrutture”, purché ciò non impedisca od ostacoli senza giustificato motivo lo svolgimento del servizio commerciale in esame. Sulla base delle medesime considerazioni, viene oramai riconosciuto alla Regione ed al Comune, dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, il potere regolamentare volto a disciplinare l’insediamento delle stazioni radio base per telefonia mobile, al fine di limitarne l’impatto per la cittadinanza ed il territorio anche attraverso il coinvolgimento partecipativo dei concessionari privati, purché le relative previsioni siano tali da conciliare, nel rispetto del riparto di competenze, il triplo ordine di interessi pubblici coinvolti: quello inerente la tutela della salute; quello indirizzato alla pianificazione urbanistica e quello alla diffusione del servizio pubblico di telefonia mobile. 8. Nel quadro ora delineato, a giudizio del Collegio non si può oggi seriamente sostenere che gli artt. 86 ed 87 del D. Lgs. 1-8-2003, n. 259, lascino al Comune esclusivamente un mero coordinamento formale della procedura autorizzatoria, privandolo di ogni competenza propria, solo perché riservano la verifica iniziale del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettrici ed elettromagnetici fissati dallo Stato all’ARPA, ente tecnico istituzionalmente preposto ad effettuare verifiche istruttorie del tipo in esame. La normativa specifica in

materia di antenne e l'ordinaria normativa edilizia soccorrono a dirimere ogni dubbio al riguardo. In particolare, l'art. 86, comma 3, del citato D. Lgs n. 259/2003 assimila le "stazioni radio base" alle opere di urbanizzazione primaria. Ad esse si applica, pertanto, la normativa vigente in materia (DPR n. 380 del 2001). Il comma 4 prosegue che restano ferme anche le disposizioni in materia di tutela ambientale (DLgs. n. 490 del 1999) e di servitù militari.»

n°10 OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE --> QUALIFICAZIONE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n. 8380 del 18/12/2009 - Relatore: Roberta Vigotti - Presidente: Claudio Varrone

Sintesi: La nozione di rete di telecomunicazione richiede una distribuzione capillare nei diversi punti del territorio, che conduce all'assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, poste al servizio dell'insediamento abitativo di cui devono seguire lo sviluppo, di cui all'art. 86, comma 3, del D. lgs. n. 259/2003.

Estratto: «III) Nel merito, l'amministrazione ricorrente deduce l'erroneità della ritenuta illegittimità del regolamento comunale, adottato nell'esercizio del potere previsto dall'art. 8 legge n. 36 del 2001: il Tar non avrebbe avvertito che la norma annullata, al di là dell'enunciazione contenuta nell'art. 2, secondo il quale la finalità del regolamento stesso è di dettare prescrizioni a tutela della salute pubblica, è in effetti di natura urbanistica e di corretto ordinamento edilizio ed ambientale del territorio. Il motivo è destituito di fondamento: la sentenza impugnata ha ritenuto l'illegittimità della norma regolamentare (che consente l'installazione di siffatti impianti solo in determinate aree e comunque solo su immobili di proprietà comunale) in quanto anche il formale utilizzo degli strumenti urbanistico-edilizi e il dichiarato intento di esercitare competenze in materia di governo del territorio non possono giustificare l'imposizione di misure che, attraverso divieti generalizzati di installazione delle stazioni radio base, in effetti vengono a costituire indiretta deroga ai limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche indicati dalla normativa statale. La decisione trova conferma in base alla giurisprudenza della Sezione VI di questo Consiglio di Stato che - muovendo dalla nozione di rete di telecomunicazione che, per definizione, richiede una distribuzione capillare nei diversi punti del territorio, (nozione che ha poi condotto all'assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, poste al servizio dell'insediamento abitativo di cui devono seguire lo sviluppo: art. 86, comma 3, del D. lgs. n. 259/2003) - ha riconosciuto illegittime, con indirizzo costante, le prescrizioni di piano e di regolamento che si traducono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d'uso possano essere qualificati come sensibili (in tal senso cfr per tutte sez. VI, n. 5258 del 2009). Anche le misure di minimizzazione previste dall'art. 8 punto 6 della legge n. 36 del 2001 non possono quindi in alcun modo prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli stabiliti dallo Stato, né possono di fatto costituire una deroga generalizzata, o quasi, a tali limiti, essendo invece consentita l'individuazione di specifiche e diverse misure, la cui idoneità al fine della "minimizzazione" emerge dallo svolgimento di compiuti e approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico; correlativamente, i "criteri di localizzazione" degli impianti non possono trasformarsi in "limitazioni alla localizzazione", così da configurarsi incompatibili con la possibilità di realizzare una rete completa di infrastrutture per la telecomunicazione (Corte Costituzionale, sentenza 15. 10/7. 11. 2003 n. 331 e sentenza 7. 10. 2003 n 307).»

CORTE COSTITUZIONALE n. 25 del 30/01/2009 - Relatore: Ugo De Siervo - Presidente: Giovanni Maria Flick

Sintesi: L'attività svolta dai centri di telefonia in sede fissa è qualificabile come fornitura al pubblico di servizi di comunicazione elettronica.

Estratto: «2. – Questa Corte, con la recente sentenza n. 350 del 2008, ha riconosciuto che l'attività svolta dai centri di telefonia in sede fissa è qualificabile, alla luce del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come fornitura al pubblico di servizi di comunicazione elettronica (si vedano in particolare l'art. 25 e l'Allegato n. 9 del decreto legislativo n. 259 del 2003). Con la succitata sentenza, questa Corte ha precisato che la competenza statale in tema di comunicazioni elettroniche non riguarda solo «la

definizione delle tecnologie concernenti gli impianti che, unitariamente, costituiscono la rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica» (come asserisce la difesa regionale nel presente giudizio), ma l'intera serie delle infrastrutture relative alle reti ed i relativi servizi pubblici e privati che operano nel settore. Più in generale, questa Corte ha affermato che «le disposizioni del suddetto Codice intervengono in molteplici ambiti materiali, diversamente tra loro caratterizzati in relazione al riparto di competenza legislativa fra Stato e Regioni: sono, infatti, rinvenibili in questo settore titoli di competenza esclusiva statale (“ordinamento civile”, “coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale”, “tutela della concorrenza”), e titoli di competenza legislativa ripartita (“tutela della salute”, “ordinamento della comunicazione”, “governo del territorio”). Vengono, infine in rilievo anche materie di competenza legislativa residuale delle Regioni, quali, in particolare, l’“industria” ed il “commercio”» (così le sentenze n. 350 del 2008 e n. 336 del 2005). Inoltre, fin dalla sentenza n. 336 del 2005 questa Corte ha riconosciuto che il Codice delle comunicazioni elettroniche, al fine di adeguarsi alla normativa comunitaria, ha inteso perseguire «un vasto processo di liberalizzazione delle reti e dei servizi nei settori convergenti delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione (...) secondo le linee di un ampio disegno europeo tendente ad investire l'intera area dei servizi pubblici».

n°11 OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI ENERGETICI --> ELETTRODOTTI

TAR TOSCANA, SEZIONE II n. 1271 del 14/07/2009 - Relatore: Pierpaolo Grauso - Presidente: Maurizio Nicolosi

Sintesi: Qualora la realizzazione di infrastrutture energetiche (nel caso di specie elettrodotto) ricada nel programma delle infrastrutture strategiche nazionali approvato dal CIPE ai sensi dell'art. 1 della legge “obiettivo” n. 443/01, la disciplina applicabile è quella dettata dalla legge n. 443/01 e dall'art. 13 del D. Lgs. n. 190/02 (ora art. 179 D. Lgs. n. 163/06) e non la procedura di cui all'art. 1 sexies del D. L. n. 239/03 richiamato dall'art. 52-quinquies DPR 327/2001.

Estratto: «2. 1. Emerge dai documenti di causa, ed è pacifico, che gli elettrodotti di cui si discute – la linea 380 kV S. Barbara – Tavarnuzze – Casellina – ricadono nel primo programma delle infrastrutture strategiche nazionali approvato dal CIPE con delibera del 21 dicembre 2001, ai sensi dell'art. 1 della legge “obiettivo” n. 443/01. Del tutto coerentemente l'approvazione del progetto, avviata nel settembre 2005, ha pertanto seguito il procedimento disciplinato dall'allora vigente D. Lgs. n. 190/02, ispirato in termini generali ad una logica acceleratoria volta a favorire la spedita realizzazione delle c. d. “grandi opere”, ed il cui art. 13 (rifluito, al momento della conclusione del procedimento, nell'art. 179 del D. Lgs. n. 163/06) detta disposizioni specifiche in materia di insediamenti produttivi ed infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico. Ferma restando, per l'approvazione, la competenza del CIPE con l'intesa dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate, per le opere soggette a VIA la norma rimanda peraltro al successivo art. 18, che rimette al Ministro dell'Ambiente la relativa istruttoria – da condursi all'epoca per il tramite dell'apposita Commissione speciale (sostituita dal D. P. R. n. 90/07 con la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale) – e la pronuncia del parere di compatibilità ambientale dell'opera: pronuncia resa, nella specie, dapprima con decreto dell'11 ottobre 2004 recante il giudizio favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, sull'istanza presentata da Terna S. p. a. il 15 maggio 2002; e confermata con i successivi pareri del 3 aprile 2006 e del 7 marzo 2007, emessi a seguito delle varianti progettuali adottate per adeguare il progetto alle prescrizioni impartite con lo stesso decreto del 2004 ed alle modifiche richieste nel luglio 2006 dalla Regione Toscana. È bensì vero che gli elettrodotti in questione risultano essere stati parallelamente inseriti, quando la procedura di approvazione del progetto ai sensi del citato art. 13 D. Lgs. n. 190/02 era stata già avviata, nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale per gli anni 2003 – 2005 (con conferma per l'anno 2007), secondo quanto previsto dal sopravvenuto D. L. n. 239/03, circostanza della quale dà conto la stessa deliberazione CIPE impugnata. Non per questo può essere però condiviso l'assunto dei ricorrenti, secondo cui l'approvazione del progetto avrebbe dovuto conformarsi alla procedura stabilita dall'art. 1-sexies del medesimo D. L. n. 239/03, anziché proseguire secondo l'iniziale modello di riferimento costituito dall'art. 13 D. Lgs. n. 190/02. In favore di tale conclusione milita un duplice ordine di ragioni: per un verso, se tanto le infrastrutture energetiche incluse nel programma approvato dal CIPE ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/01, quanto quelle inserite nel piano di sviluppo delle reti predisposto dal Ministero delle attività produttive ai sensi del D. L. n. 239/03, sono opere di preminente interesse nazionale (statale), il rapporto fra le prime e le seconde è di specie a genere, giacché non a tutte le infrastrutture che fanno parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica può di per sé riconoscersi il più ampio ruolo strategico rivestito solo dalle

“grandi opere” nella prospettiva della modernizzazione e sviluppo del Paese (così l’art. 1 co. 1 l. n. 443/01 cit. , mentre l’art. 1-sexies co. 1 del D. L. n. 239/03 si prefigura la diversa – e più circoscritta – finalità di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica); correlativamente, una infrastruttura energetica che sia stata inserita dal CIPE fra le opere strategiche acquista una qualificazione che vale a differenziarla dalle altre infrastrutture componenti la rete nazionale di trasporto dell’energia, giustificandone la sottoposizione ad un diverso regime autorizzatorio ed, in particolare, alla competenza finale dello stesso CIPE e non del Ministro delle Attività produttive. Del resto, l’esistenza di un regime giuridico differenziato delle infrastrutture energetiche dotate di rilevanza strategica si ricava anche “a contrario” dall’art. 52-bis co. 3 del D. Lgs. n. 327/01, che sottopone tali infrastrutture alla disciplina stabilita dagli articoli seguenti nei limiti della compatibilità, laddove il successivo art. 52-qui quies, invocato dai ricorrenti, rinvia effettivamente al D. L. n. 239/03, ma per le sole infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica: esso non riguarda, dunque, le infrastrutture strategiche, cui si applica in prima battuta la disciplina speciale ora contenuta nell’art. 179 D. Lgs. n. 163/06.»

Sintesi: Un'infrastruttura energetica che sia stata inserita dal CIPE fra le opere strategiche, acquista una qualificazione che vale a differenziarla dalle altre infrastrutture componenti la rete nazionale di trasporto dell'energia, giustificandone la sottoposizione ad un diverso regime autorizzatorio ed, in particolare, alla competenza finale dello stesso CIPE e non del Ministro delle Attività produttive.

Estratto: «2. 1. Emerge dai documenti di causa, ed è pacifico, che gli elettrodotti di cui si discute – la linea 380 kV S. Barbara – Tavarnuzze – Casellina – ricadono nel primo programma delle infrastrutture strategiche nazionali approvato dal CIPE con delibera del 21 dicembre 2001, ai sensi dell’art. 1 della legge “obiettivo” n. 443/01. Del tutto coerentemente l’approvazione del progetto, avviata nel settembre 2005, ha pertanto seguito il procedimento disciplinato dall’allora vigente D. Lgs. n. 190/02, ispirato in termini generali ad una logica acceleratoria volta a favorire la spedita realizzazione delle c. d. “grandi opere”, ed il cui art. 13 (rifiuto, al momento della conclusione del procedimento, nell’art. 179 del D. Lgs. n. 163/06) detta disposizioni specifiche in materia di insediamenti produttivi ed infrastrutture private strategiche per l’approvvigionamento energetico. Ferma restando, per l’approvazione, la competenza del CIPE con l’intesa dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate, per le opere soggette a VIA la norma rimanda peraltro al successivo art. 18, che rimette al Ministro dell’Ambiente la relativa istruttoria – da condursi all’epoca per il tramite dell’apposita Commissione speciale (sostituita dal D. P. R. n. 90/07 con la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale) – e la pronuncia del parere di compatibilità ambientale dell’opera: pronuncia resa, nella specie, dapprima con decreto dell’11 ottobre 2004 recante il giudizio favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, sull’istanza presentata da Terna S. p. a. il 15 maggio 2002; e confermata con i successivi pareri del 3 aprile 2006 e del 7 marzo 2007, emessi a seguito delle varianti progettuali adottate per adeguare il progetto alle prescrizioni impartite con lo stesso decreto del 2004 ed alle modifiche richieste nel luglio 2006 dalla Regione Toscana. È bensì vero che gli elettrodotti in questione risultano essere stati parallelamente inseriti, quando la procedura di approvazione del progetto ai sensi del citato art. 13 D. Lgs. n. 190/02 era stata già avviata, nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale per gli anni 2003 – 2005 (con conferma per l’anno 2007), secondo quanto previsto dal sopravvenuto D. L. n. 239/03, circostanza della quale dà conto la stessa deliberazione CIPE impugnata. Non per questo può essere però condiviso l’assunto dei ricorrenti, secondo cui l’approvazione del progetto avrebbe dovuto conformarsi alla procedura stabilita dall’art. 1-sexies del medesimo D. L. n. 239/03, anziché proseguire secondo l’iniziale modello di riferimento costituito dall’art. 13 D. Lgs. n. 190/02. In favore di tale conclusione milita un duplice ordine di ragioni: per un verso, se tanto le infrastrutture energetiche incluse nel programma approvato dal CIPE ai sensi dell’art. 1 della legge n. 443/01, quanto quelle inserite nel piano di sviluppo delle reti predisposto dal Ministero delle attività produttive ai sensi del D. L. n. 239/03, sono opere di preminente interesse nazionale (statale), il rapporto fra le prime e le seconde è di specie a genere, giacché non a tutte le infrastrutture che fanno parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica può di per sé riconoscersi il più ampio ruolo strategico rivestito solo dalle “grandi opere” nella prospettiva della modernizzazione e sviluppo del Paese (così l’art. 1 co. 1 l. n. 443/01 cit. , mentre l’art. 1-sexies co. 1 del D. L. n. 239/03 si prefigura la diversa – e più circoscritta – finalità di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica); correlativamente, una infrastruttura energetica che sia stata inserita dal CIPE fra le opere strategiche acquista una qualificazione che vale a differenziarla dalle altre infrastrutture componenti la rete nazionale di trasporto dell’energia, giustificandone la sottoposizione ad un diverso regime autorizzatorio ed, in particolare, alla competenza finale dello stesso CIPE e non del Ministro delle Attività produttive. Del resto, l’esistenza di un

regime giuridico differenziato delle infrastrutture energetiche dotate di rilevanza strategica si ricava anche “a contrario” dall’art. 52-bis co. 3 del D. Lgs. n. 327/01, che sottopone tali infrastrutture alla disciplina stabilita dagli articoli seguenti nei limiti della compatibilità, laddove il successivo art. 52-qui quies, invocato dai ricorrenti, rinvia effettivamente al D. L. n. 239/03, ma per le sole infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica: esso non riguarda, dunque, le infrastrutture strategiche, cui si applica in prima battuta la disciplina speciale ora contenuta nell’art. 179 D. Lgs. n. 163/06.»

n°12 OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI PRODUTTIVI

TAR MARCHE n. 466 del 03/06/2009 - Relatore: Gianluca Morri - Presidente: Giuseppe Daniele

Sintesi: La procedura semplificata di localizzazione degli impianti produttivi prevista dal D. P. R. 447/1998 è applicabile anche alle discoteche.

Estratto: «Viene dedotta, in primo luogo, violazione del DPR n. 447/98 ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti in quanto una discoteca non rientra tra le fattispecie per cui è possibile applicare la procedura semplificata di localizzazione degli impianti produttivi (censura sub c1). La censura è infondata. L’art. 1 commi 1 e 1-bis del DPR n. 447/98 recita: “1. Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell’attività produttiva, nonché l’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 . 1-bis. Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni”. Il Collegio osserva che la portata di tali disposizioni è divenuta talmente ampia (per effetto dell’introduzione del comma 1-bis ad opera dell’art. 1 del D. P. R. n. 440/2000) da ricomprendere anche l’insediamento produttivo in questione. Non si può infatti escludere che le attrezzature per lo spettacolo rappresentino attività produttive riconducibili all’esercizio del commercio e dell’impresa turistica.»

n°13 OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> MANUFATTO AGRICOLO

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n. 9355 del 23/12/2009 - Relatore: Guglielmo Passarelli di Napoli - Presidente: Salvatore Veneziano

Sintesi: Il manufatto che, per le sue caratteristiche e dimensioni, appare palesemente finalizzato a soddisfare un’esigenza abitativa, non può essere considerato funzionale ad un’attività agricola.

Estratto: «La censura più importante, non a caso proposta i tutti i ricorsi, è quella in forza della quale il manufatto sarebbe compatibile con lo strumento urbanistico, perché la destinazione agricola non preclude la possibilità di realizzare manufatti funzionali all’attività agricola. Ma, ammesso pure che la destinazione agricola non precluda la realizzazione di manufatti funzionali all’attività agricola, nel caso di specie tale presupposto non sussiste: i ricorrenti hanno un manufatto composto da piano terra e primo piano per una superficie di mq. 235 ed un’altezza pari a mt. 7, sicché non si vede come esso possa essere considerato funzionale ad un’attività agricola. I ricorrenti, in memoria depositata in data 27. 11. 2009, precisano che il manufatto doveva essere adibito a deposito di prodotti agricoli; ma in realtà, per le sue caratteristiche e dimensioni, il manufatto appare palesemente finalizzato a soddisfare un’esigenza abitativa e non certo di esercizio di attività agricole (in particolare, si veda l’ordinanza n. 187 del 1999, in cui si precisa che il piano terra è suddiviso in tre vani, che al primo piano sono stati messi in opera impianti tecnologici, infissi interni ed esterni, pavimentazione ed intonaco; e che il manufatto è adibito a civile abitazione).»

n°14 OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> MANUFATTO PRECARIO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n. 27396 del 28/12/2009 - Relatore: Vincenzo Mazzacane - Presidente: Luigi Antonio Rovelli

Sintesi: E' corretto desumere la natura non precaria di un manufatto dalla avvenuta realizzazione di una gettata di cemento di considerevoli dimensioni per formare una platea sulla quale è successivamente installata una struttura in legno.

Estratto: «La censura è infondata. Il Tribunale adito ha ritenuto, sulla base della documentazione prodotta dall'Ente Parco Regionale della Maremma, la natura non precaria del manufatto in questione desumibile dalla avvenuta realizzazione di una gettata di cemento di considerevoli dimensioni (m. 8, 70 x 8, 15 x 0, 30) per formare una platea sulla quale era stata successivamente installata una struttura in legno; ha poi dubitato che tale manufatto costituisse una struttura logistica al servizio dell'opera (ristrutturazione del Podere Cima) di cui alla DIA dell'8. 3. 2004, posto che l'illecito era stato accertato il (OMISSIS), ovvero 100 giorni prima che fosse stata depositata l'istanza suddetta di DIA. Orbene è evidente che la sentenza impugnata, avendo indicato puntualmente le caratteristiche strutturali (sia quanto ai materiali utilizzati sia alle sue dimensioni) del manufatto che ha dato luogo alla sanzione amministrativa opposta dalla G. I. A. F. I. Costruzioni, ha proceduto ad un accertamento di fatto sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici, come tale incensurabile in questa sede.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II NAPOLI n. 8715 del 15/12/2009 - Relatore: Umberto Maiello - Presidente: Carlo d'Alessandro

Sintesi: Ai fini della determinazione della natura precaria di un manufatto, ciò che rileva non è tanto il sistema utilizzato per assicurarne l'ancoraggio al suolo, bensì l'idoneità dell'opera, in ragione delle sue tipiche connotazioni funzionali, ad accreditare un'utilizzazione circoscritta nel tempo in quanto strettamente correlata ad esigenze di carattere meramente temporaneo.

Estratto: «Del pari, priva di pregio si rivela la residua censura sulla asserita precarietà del vano realizzato con pannelli in alluminio e vetro. Com'è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 10 del d. p. r. 380/2001, è richiesto il permesso di costruire – tra le altre - per tutte le attività qualificabili come interventi di nuova costruzione che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Tanto, però, deve ritenersi necessario solo in riferimento alle ipotesi di trasformazioni potenzialmente durevoli e non già nel caso di costruzioni provvisorie. Ciò che, ai fini in questione, rileva non è, però, tanto il sistema utilizzato per assicurarne l'ancoraggio al suolo, bensì l'idoneità dell'opera, in ragione delle sue tipiche connotazioni funzionali, ad accreditare un'utilizzazione circoscritta nel tempo in quanto strettamente correlata ad esigenze di carattere meramente temporaneo.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n. 22054 del 27/05/2009 - Relatore: Aldo Fiale - Presidente: Ernesto Lupo

Sintesi: La natura precaria di una costruzione non dipende dalla natura dei materiali adottati e quindi dalla facilità della rimozione, ma dalle esigenze che il manufatto è destinato a soddisfare e cioè dalla stabilità dell'insediamento indicativa dell'impegno effettivo e durevole del territorio, a tale fine, inoltre, l'opera deve essere considerata unitariamente e non nelle sue singole componenti.

Estratto: «1. Va ricordato, al riguardo, che, secondo la costante interpretazione dottrina e giurisprudenziale, una trasformazione urbanistica e/o edilizia - per essere assoggettata all'intervento autorizzatorio in senso ampio dell'autorità amministrativa - non deve essere precaria: un'opera oggettivamente finalizzata a soddisfare esigenze improvvise o transeunti non è destinata a produrre, infatti, quegli effetti sul territorio che la normativa urbanistica è rivolta a regolare. Restano esclusi, pertanto, dal regime del permesso di costruire i manufatti di assoluta ed evidente precarietà, destinati cioè a soddisfare esigenze di carattere contingente e ad essere presto eliminati. Questa Corte Suprema ha affermato, in proposito, che: al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio della concessione edilizia e del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto per la sua asserita natura precaria, la stessa non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale

dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione (vedi Cass. , sez. 3[^], 21. 3. 2006, Cavallini; 3. 6. 2004, Mandò; 10. 6. 2003, n. 24898, Nagni; 18. 2. 1999, n. 4002, Bortolotti); ai fini del riscontro del connotato della precarietà dell'opera e della relativa esclusione della modifica dell'assetto del territorio, non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l'agevole rimovibilità, ma le esigenze temporanee alle quali l'opera eventualmente assolve. La natura precaria di una costruzione non dipende dalla natura dei materiali adottati e quindi dalla facilità della rimozione, ma dalle esigenze che il manufatto è destinato a soddisfare e cioè dalla stabilità dell'insediamento indicativa dell'impegno effettivo e durevole del territorio, a tale fine, inoltre, l'opera deve essere considerata unitariamente e non nelle sue singole componenti (Cass. , sez. 3[^]: 27. 5. 2004, Polito; 13. 11. 2002, Soc. Omnitel Pronto Italia; 12. 7. 1999, Piparo). il carattere stagionale di una struttura non significa assoluta precarietà dell'opera, in quanto la precarietà non va confusa con la stagionalità, vale a dire con l'utilizzo annualmente ricorrente della struttura (Cass. , sez. 3[^]; 21. 2. 2006, Mulas; 19. 2. 2004, Pieri; 21. 10. 1998, Colao). In senso assolutamente conforme, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la precarietà di un manufatto non dipende dai materiali utilizzati o dal suo sistema di ancoraggio al suolo, bensì dall'uso al quale il manufatto stesso è destinato; pertanto, essa va esclusa quando trattasi di struttura destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo, indipendentemente dalla facilità della sua rimozione, a nulla rilevando la temporaneità della destinazione data all'opera del proprietario, in quanto occorre valutare la stessa alla luce della sua obiettiva e intrinseca destinazione naturale (vedi C. Stato, sez. 5[^]: 15. 6. 2000, n. 3321; 23. 1. 1995, n. 97).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n. 3029 del 15/05/2009 - Relatore: Anna Leoni - Presidente: Luigi Cossu

Sintesi: La precarietà del manufatto va esclusa quando trattasi di struttura destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale, a nulla rilevando la temporaneità della destinazione data all'opera dai proprietari.

Estratto: «Con un terzo profilo di censura si deduce l'eccesso di potere per carente istruttoria e difetto di motivazione perché l'Amministrazione non avrebbe individuato gli effettivi soggetti che hanno violato la normativa urbanistica. Al riguardo, richiamato quanto già detto sub 3. 2.), va ricordato che le disposizioni vigenti (art. 7 L. n. 47/85, art. 31 DPR n. 380/01 e art. 13 L. R. n. 23/04 attribuiscono la responsabilità dell'abuso edilizio al proprietario del bene e che l'ordinanza di demolizione non va notificata a tutti i comproprietari, in base al principio di responsabilità plurisoggettiva, ma a chi ha materialmente la disponibilità del bene. Va, poi, ricordato che viene ritenuta l'applicabilità dell'ordinanza di demolizione anche alle cd. case mobili, ancorché manufatti precari, in quanto la precarietà di un manufatto la cui realizzazione non necessita di concessione edilizia, non dipende dai materiali utilizzati o dal suo sistema di ancoraggio al suolo, bensì dall'uso al quale il manufatto stesso è destinato; pertanto, essa, va esclusa quando, come nella fattispecie, trattasi di struttura destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo, a nulla rilevando la temporaneità della destinazione data all'opera dai proprietari, in quanto occorre valutare la stessa alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale (Cons. Stato, V Sez. , n. 3321/00).»

n°15 OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> OPERE MILITARI

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA COMMISSIONE SPECIALE n. 1096/2009 del 11/05/2009 - Relatore: Maria Grazia Cappugi - Presidente: Pasquale De Lise

Sintesi: La natura di opera militare deve determinarsi sulla base del rapporto di strumentalità che collega l'opera alla funzione militare, senza che rilevi la natura demaniale o meno dell'area in cui è realizzata.

Estratto: «Tutto ciò premesso, l'Amministrazione sottopone al Consiglio di Stato i seguenti quesiti: a) se possano trovare conferma le argomentazioni espresse dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari con le note del 14 dicembre 2006, del 26 aprile e del 6 luglio 2007, secondo cui gli alloggi in questione sarebbero da considerarsi, a tutti gli effetti, "opere militari" ai sensi della legge n. 497 del 1978 (art. 5, comma 1), oltre che "alloggi di servizio", e quindi "opere per la difesa nazionale", ai sensi del d. P. R. n. 170 del 2005 (art. 2, comma 10, lettera p)), il cui accertamento della conformità urbanistica ed edilizia è surrogato dalle competenze del Comitato Misto Paritetico (Co. Mi. Pa.); (omissis) la Sezione ritiene di poter condividere le considerazioni

espresse dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari. L'art. 5 della legge 18 agosto 1978 n. 497 stabilisce che costituiscono infrastrutture militari "Tutti i fabbricati realizzati, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio". Ciò che determina la natura di "opera militare" è dunque il rapporto di strumentalità che collega l'opera alla funzione militare, a nulla rilevando la natura – demaniale o meno – dell'area. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1985, aderendo all'orientamento già espresso dal Consiglio di Stato, ha affermato che gli alloggi di servizio del personale militare debbono considerarsi opere di difesa nazionale: "Siffatta qualificazione meritano, invero, non soltanto le costruzioni direttamente necessarie alla difesa della Nazione in tempo di guerra, ma anche tutte quelle strumentalmente preordinate alle esigenze della sicurezza militare del Paese e a questo fine effettivamente utilizzate: tali sono, tra l'altro, gli immobili ove vengono compiute le attività dirette alla soddisfazione delle suindicate esigenze e quindi con queste strettamente collegate. Ora, nella fattispecie é decisivo osservare che i fabbricati a cui si riferisce la legge impugnata sono quelli realizzati, come testualmente recita l'art. 5 della legge impugnata, «all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio». Si tratta dunque inequivocabilmente d'infrastrutture ricomprese nell'ambito spaziale delle opere militari ovvero legate ad esse da uno stretto rapporto di strumentalità, e perciò parti di un complesso sostanzialmente unitario, sì che non sarebbe logico e giuridicamente ammissibile un regime differenziato". Tale qualificazione è stata del resto esplicitamente sancita dal legislatore con l'art. 1, primo comma, seconda parte, della successiva legge 28 febbraio 1981 n. 47, la quale ha appunto definito opere di difesa nazionale le suddette infrastrutture (le due espressioni "difesa militare" e "difesa nazionale" hanno qui chiaramente identico significato). Infine, ai sensi dell'art. 2, comma 10, lettera p) del D. P. R. 19 aprile 2005 n. 170 (Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare), si definiscono opere destinate alla difesa nazionale, fra le altre, gli "alloggi di servizio per il personale militare, anche con famiglia, da realizzare ai sensi degli articoli 4, primo comma, e 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497". Conseguentemente, l'accertamento della conformità urbanistica ed edilizia delle suddette opere non deve essere effettuato nei modi ordinari (ossia ai sensi dell'art. 2 del d. P. R. 18 aprile 1994 n. 383, che peraltro fa espressamente salve tali opere), ma deve essere rimesso al Comitato Misto Paritetico, previsto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1976 n. 898, al quale spetta l'esame dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree sub regionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.»

Sintesi: Gli alloggi di servizio del personale militare debbono considerarsi opere di difesa nazionale.

Estratto: «Tutto ciò premesso, l'Amministrazione sottopone al Consiglio di Stato i seguenti quesiti: a) se possano trovare conferma le argomentazioni espresse dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari con le note del 14 dicembre 2006, del 26 aprile e del 6 luglio 2007, secondo cui gli alloggi in questione sarebbero da considerarsi, a tutti gli effetti, "opere militari" ai sensi della legge n. 497 del 1978 (art. 5, comma 1), oltre che "alloggi di servizio", e quindi "opere per la difesa nazionale", ai sensi del d. P. R. n. 170 del 2005 (art. 2, comma 10, lettera p)), il cui accertamento della conformità urbanistica ed edilizia è surrogato dalle competenze del Comitato Misto Paritetico (Co. Mi. Pa.); (omissis)la Sezione ritiene di poter condividere le considerazioni espresse dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari. L'art. 5 della legge 18 agosto 1978 n. 497 stabilisce che costituiscono infrastrutture militari "Tutti i fabbricati realizzati, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio". Ciò che determina la natura di "opera militare" è dunque il rapporto di strumentalità che collega l'opera alla funzione militare, a nulla rilevando la natura – demaniale o meno – dell'area. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1985, aderendo all'orientamento già espresso dal Consiglio di Stato, ha affermato che gli alloggi di servizio del personale militare debbono considerarsi opere di difesa nazionale: "Siffatta qualificazione meritano, invero, non soltanto le costruzioni direttamente necessarie alla difesa della Nazione in tempo di guerra, ma anche tutte quelle strumentalmente preordinate alle esigenze della sicurezza militare del Paese e a questo fine effettivamente utilizzate: tali sono, tra l'altro, gli immobili ove vengono compiute le attività dirette alla soddisfazione delle suindicate esigenze e quindi con queste strettamente collegate. Ora, nella fattispecie é decisivo osservare che i fabbricati a cui si riferisce la legge impugnata sono quelli realizzati, come testualmente recita l'art. 5 della legge impugnata, «all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio». Si tratta dunque inequivocabilmente d'infrastrutture ricomprese nell'ambito spaziale delle opere militari ovvero legate ad esse da uno stretto rapporto di strumentalità, e perciò parti di un complesso sostanzialmente unitario, sì che non sarebbe logico e giuridicamente ammissibile un regime differenziato". Tale qualificazione è stata del resto esplicitamente

sancita dal legislatore con l'art. 1, primo comma, seconda parte, della successiva legge 28 febbraio 1981 n. 47, la quale ha appunto definito opere di difesa nazionale le suddette infrastrutture (le due espressioni "difesa militare" e "difesa nazionale" hanno qui chiaramente identico significato). Infine, ai sensi dell'art. 2, comma 10, lettera p) del D. P. R. 19 aprile 2005 n. 170 (Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare), si definiscono opere destinate alla difesa nazionale, fra le altre, gli "alloggi di servizio per il personale militare, anche con famiglia, da realizzare ai sensi degli articoli 4, primo comma, e 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497". Conseguentemente, l'accertamento della conformità urbanistica ed edilizia delle suddette opere non deve essere effettuato nei modi ordinari (ossia ai sensi dell'art. 2 del d. P. R. 18 aprile 1994 n. 383, che peraltro fa espressamente salve tali opere), ma deve essere rimesso al Comitato Misto Paritetico, previsto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1976 n. 898, al quale spetta l'esame dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree sub regionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n. 2227 del 10/04/2009 - Relatore: Bruno Mollica - Presidente: Luigi Cossu

Sintesi: La qualificazione di un'opera come destinata alla difesa militare richiede sempre una manifestazione di volontà del Ministero per i lavori pubblici, dal momento che essa comporta la sottrazione dell'opera stessa al controllo del Ministero, altrimenti competente ad accertarne la conformità alla disciplina urbanistica o comunque a stabilirne la localizzazione.

Estratto: «E' ben vero che la Prefettura di Reggio Calabria aveva chiesto alla società proprietaria dell'immobile, in corso di costruzione, l'esecuzione di alcuni lavori di adattamento intesi alla creazione di aree destinate alla protezione di personaggi a rischio e magistrati, in funzione della utilizzazione a sede D. I. A. , e nel contempo aveva avanzato richieste di applicazione dell'art. 81, comma 2, D. P. R. cit. (cfr. relazione prefettizia in data 30 marzo 1993); ma all'attivazione della procedura non ha fatto seguito (quantomeno, non vi è alcuna documentazione in atti su tale punto) alcun decreto che qualifichi l'immobile quale opera destinata alla difesa militare. E' del resto orientamento consolidato di questo Consesso che la qualificazione di un'opera come destinata alla difesa militare richiede sempre una manifestazione di volontà del Ministero per i lavori pubblici dal momento che essa comporta la sottrazione dell'opera stessa al controllo del Ministero, altrimenti competente ad accertarne la conformità alla disciplina urbanistica o comunque a stabilirne la localizzazione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 23 gennaio 1980 n. 1276; Sez. VI, 3 novembre 1999 n. 1712).»

n°16 OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> OPERE STRATEGICHE

TAR TOSCANA, SEZIONE II n. 1271 del 14/07/2009 - Relatore: Pierpaolo Grauso - Presidente: Maurizio Nicolosi

Sintesi: Tanto le infrastrutture energetiche incluse nel programma approvato dal CIPE ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/01, quanto quelle inserite nel piano di sviluppo delle reti predisposto dal Ministero delle attività produttive ai sensi del D. L. n. 239/03, sono opere di preminente interesse nazionale (statale); tuttavia il rapporto fra le medesime è di specie a genere, giacché non a tutte le infrastrutture che fanno parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica può di per sé riconoscersi il più ampio ruolo strategico rivestito solo dalle "grandi opere" nella prospettiva della modernizzazione e sviluppo del Paese.

Estratto: «2. 1. Emerge dai documenti di causa, ed è pacifico, che gli elettrodotti di cui si discute – la linea 380 kV S. Barbara – Tavarnuzze – Casellina – ricadono nel primo programma delle infrastrutture strategiche nazionali approvato dal CIPE con delibera del 21 dicembre 2001, ai sensi dell'art. 1 della legge "obiettivo" n. 443/01. Del tutto coerentemente l'approvazione del progetto, avviata nel settembre 2005, ha pertanto seguito il procedimento disciplinato dall'allora vigente D. Lgs. n. 190/02, ispirato in termini generali ad una logica acceleratoria volta a favorire la spedita realizzazione delle c. d. "grandi opere", ed il cui art. 13 (rifiuto, al momento della conclusione del procedimento, nell'art. 179 del D. Lgs. n. 163/06) detta disposizioni specifiche in materia di insediamenti produttivi ed infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico. Ferma restando, per l'approvazione, la competenza del CIPE con l'intesa dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate, per le opere soggette a VIA la norma rimanda peraltro al successivo art. 18, che rimette al Ministro dell'Ambiente la relativa istruttoria – da condursi all'epoca per il tramite dell'apposita Commissione speciale (sostituita dal D. P. R. n. 90/07 con la Commissione tecnica di verifica dell'impatto

ambientale) – e la pronuncia del parere di compatibilità ambientale dell'opera: pronuncia resa, nella specie, dapprima con decreto dell'11 ottobre 2004 recante il giudizio favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, sull'istanza presentata da Terna S. p. a. il 15 maggio 2002; e confermata con i successivi pareri del 3 aprile 2006 e del 7 marzo 2007, emessi a seguito delle varianti progettuali adottate per adeguare il progetto alle prescrizioni impartite con lo stesso decreto del 2004 ed alle modifiche richieste nel luglio 2006 dalla Regione Toscana. È bensì vero che gli elettrodotti in questione risultano essere stati parallelamente inseriti, quando la procedura di approvazione del progetto ai sensi del citato art. 13 D. Lgs. n. 190/02 era stata già avviata, nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale per gli anni 2003 – 2005 (con conferma per l'anno 2007), secondo quanto previsto dal sopravvenuto D. L. n. 239/03, circostanza della quale dà conto la stessa deliberazione CIPE impugnata. Non per questo può essere però condiviso l'assunto dei ricorrenti, secondo cui l'approvazione del progetto avrebbe dovuto conformarsi alla procedura stabilita dall'art. 1-sexies del medesimo D. L. n. 239/03, anziché proseguire secondo l'iniziale modello di riferimento costituito dall'art. 13 D. Lgs. n. 190/02. In favore di tale conclusione milita un duplice ordine di ragioni: per un verso, se tanto le infrastrutture energetiche incluse nel programma approvato dal CIPE ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/01, quanto quelle inserite nel piano di sviluppo delle reti predisposto dal Ministero delle attività produttive ai sensi del D. L. n. 239/03, sono opere di preminente interesse nazionale (statale), il rapporto fra le prime e le seconde è di specie a genere, giacché non a tutte le infrastrutture che fanno parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica può di per sé riconoscersi il più ampio ruolo strategico rivestito solo dalle "grandi opere" nella prospettiva della modernizzazione e sviluppo del Paese (così l'art. 1 co. 1 l. n. 443/01 cit. , mentre l'art. 1-sexies co. 1 del D. L. n. 239/03 si prefigura la diversa – e più circoscritta – finalità di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica); correlativamente, una infrastruttura energetica che sia stata inserita dal CIPE fra le opere strategiche acquista una qualificazione che vale a differenziarla dalle altre infrastrutture componenti la rete nazionale di trasporto dell'energia, giustificandone la sottoposizione ad un diverso regime autorizzatorio ed, in particolare, alla competenza finale dello stesso CIPE e non del Ministro delle Attività produttive. Del resto, l'esistenza di un regime giuridico differenziato delle infrastrutture energetiche dotate di rilevanza strategica si ricava anche "a contrario" dall'art. 52-bis co. 3 del D. Lgs. n. 327/01, che sottopone tali infrastrutture alla disciplina stabilita dagli articoli seguenti nei limiti della compatibilità, laddove il successivo art. 52-qui-quies, invocato dai ricorrenti, rinvia effettivamente al D. L. n. 239/03, ma per le sole infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica: esso non riguarda, dunque, le infrastrutture strategiche, cui si applica in prima battuta la disciplina speciale ora contenuta nell'art. 179 D. Lgs. n. 163/06.»

TAR LIGURIA, SEZIONE I n. 307 del 12/03/2009 - Relatore: Mario Oreste Caputo - Presidente: Santo Balba

Sintesi: Alla luce del disposto di cui all'art. 253, comma 27, lett. e) d. Lgs. n. 163/06, gli atti adottati in forza di procedimento ordinario, prima dell'entrata in vigore della legge attuativa della normativa sulle infrastrutture strategiche, possono essere posti a base, come atti istruttori, del nuovo procedimento che da essi prende avvio.

Estratto: «Sulle censure che muovono dalla violazione dell'art. 253, comma 27, lett. e) d. Lgs. n. 163/06. L'asse argomentativo ruota attorno al fatto che la procedura acceleratoria di cui alla l. n. 443/01, s'è innestata sul tronco del procedimento ordinario già avviato alla conclusione: si sarebbe resa necessaria, lamenta la ricorrente, la comunicazione di un nuovo e specifico avvio del procedimento, al fine altresì d'individuare l'esatta localizzazione del nuovo asse viario Anche la VIA regionale avrebbe dovuto essere rinnovata e sostituita, in considerazione della natura dell'opera e della procedura impiegata, dalla VIA statale. In definitiva, si nega che gli atti dell'originario procedimento potessero essere utilizzati quali atti istruttori. Osterebbe la scansione del procedimento ordinario e la littera legis ove è parola di utilizzazione delle risultanze. Va operata una precisazione. Acriticamente nel ricorso si postula la natura transitoria della norma all'esame. La collocazione sistematica nel codice dei contratti pubblici, che l'ascrive fra le norme transitorie, fa premio sulla sua effettiva qualificazione giuridica. Ma l'interprete non deve accontentarsi di argomenti puramente formali, tratti dalla collocazione topografica della norma. Vero è che, lungi dal risolvere questioni applicative di diritto intertemporale, cui propriamente s'attaglia (ancorché genericamente) la categoria concettuale della disposizione transitoria, il comma 27 lett e) dell'art. 253 d. Lgs. cit detta piuttosto le regole che disciplinano il corso di svolgimento nel tempo del procedimento amministrativo. Non definisce affatto il momento di passaggio dalla disciplina vecchia alla nuova prevedendo, in ipotesi, l'ultrattività della prima o la retroattività della seconda, bensì in relazione al procedimento complesso e pluri-strutturato, ossia segmentato in vari sub-

procedimenti strutturalmente autonomi l'uno d'altro ma funzionalmente strumentali, qual'è quello preordinato alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale e statale, individua l'atto o lo snodo di esso a partire dal quale s'applica la disciplina acceleratoria in vigore. Alla data d'entrata in vigore della normativa d'attuazione recata dal d. Lgs. 27 agosto 2002 n. 190, cioè al 10 settembre 2002, si disciplina l'ipotesi che il progetto delle infrastrutture sia stato oggetto di procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla base delle (pre)vigenti norme statali e regionali. Diversamente dall'ipotesi astratta prevista alla lett. d) del medesimo comma, che fa riferimento al caso in cui sia stato redatto il progetto definitivo e/o quello esecutivo, e quindi ad un atto ben individuato che esaurisce oltretutto un sub-procedimento e che costituisce la base d'avvio dell'ulteriore corso del procedimento acceleratorio, la norma all'esame attribuisce al soggetto attuatore una duplice opzione. Sotto l'egida della ratio che informa la disciplina espressamente intesa alla celere realizzazione dell'opera, questi può richiedere l'interruzione della procedura - non ancora sfociata diversamente delle ipotesi di cui alla lett. d) in alcun progetto definitivo o esecutivo - optando per l'avvio unitario di quella acceleratoria; o, invece, proseguire e concludere la procedura in corso, utilizzando gli atti. Opzione quest'ultima, censurata dai ricorrenti, che, a ben vedere, è del tutto in linea con i principi di economicità dell'azione amministrativa (arg. ex combinato disposto artt. 1 l. n. 241/90 e 2 d. P. R. n. 163/06) e di conservazione degli atti giuridici (arg. ex combinato disposto artt. 1 l. n. 241/90 e 1367c. c.), nonché, per quel che qui più rileva, con il criterio *tempus regit actum*, a mente del quale ciascuno degli atti del procedimento è regolato dalla disciplina in vigore al momento della sua adozione. In questa ricostruzione, ossia nel quadro della norma che disciplina il corso del procedimento e non che risolve una questione di diritto intertemporale, si giustifica a pieno la locuzione "...possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze della procedura. . ": tutti gli atti del procedimento anteriore, anche quelli che definiscono sub-procedimenti c. d. dialettici (es conferenze di servizi), adottati prima dell'entrata in vigore della legge attuativa della normativa sulle infrastrutture strategiche, possono essere posti a base, come atti istruttori, del nuovo procedimento che da essi prende avvio.»

n°17 OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> ESISTENZA DI VINCOLI

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n. 858 del 15/04/2009 - Relatore: Mauro Pedron - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

Sintesi: L'art. 9 della legge 122/1989 non sottrae i progetti di parcheggi pertinenziali al giudizio di compatibilità paesistico-ambientale quando un vincolo è presente, ed anche in assenza di un vincolo formale è comunque necessario uno scrutinio analogo in relazione alle norme degli strumenti urbanistici che tutelano i corpi idrici e la destinazione del sottosuolo.

Estratto: «La tesi si avvale dell'evoluzione normativa che ha semplificato e incentivato la realizzazione di parcheggi ma non può essere condivisa nelle sue conclusioni. In base all'art. 69 comma 1 della LR 12/2005 tutti i parcheggi, pertinenziali e non pertinenziali, anche se eccedenti il limite di 1mq/10mc stabilito dall'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150, sono considerati opere di urbanizzazione e beneficiano per questo del regime della gratuità. La deroga alle disposizioni urbanistiche è però riservata a una categoria più ristretta di parcheggi, perché in base agli artt. 66-67 della LR 12/2005 deve sussistere un vincolo di pertinenzialità trascritto nei registri immobiliari. Non è invece necessario che l'edificio principale abbia destinazione residenziale, né che si tratti di edificio già esistente (v. TAR Brescia 26 settembre 2007 n. 898). Pur tenendo conto che la dotazione minima di parcheggi è un obbligo ex lege che integra le previsioni urbanistiche, e costituisce inoltre un requisito preliminare al rilascio del permesso di costruire relativo all'edificio principale, l'effetto di deroga previsto con formulazione ampia dall'art. 9 comma 1 della legge 122/1989 deve valere anche per la quota di parcheggi eccedente la dotazione obbligatoria. In sostanza, indagando la finalità della norma, si può ritenere che la deroga alla disciplina urbanistica sia concessa non tanto per permettere la realizzazione di nuovi edifici (altrimenti impossibile in mancanza di parcheggi sufficienti) ma soprattutto per incentivare la realizzazione di parcheggi pertinenziali, i quali pur essendo beni privati hanno rilievo pubblico per i vantaggi che assicurano alla viabilità (decongestionamento del traffico, minori oneri per la realizzazione di parcheggi pubblici). Tuttavia, sia in relazione ai parcheggi obbligatori sia per quanto riguarda i parcheggi facoltativi, non possono essere messi in pericolo gli altri interessi pubblici elencati nell'art. 67 della LR 12/2005, alcuni dei quali hanno valore ambientale come nel caso della tutela dei corpi idrici e della speciale destinazione del sottosuolo (ad esempio il mantenimento di una percentuale di verde profondo per il drenaggio delle acque). Oltre a questi, per espressa previsione dell'art. 9 comma 1 della legge 122/1989, hanno carattere prioritario i vincoli

paesistico-ambientali formalmente istituiti, che pertanto rappresentano un ostacolo alla realizzazione dei parcheggi, salvo il potere di autorizzazione dell'autorità responsabile della tutela del vincolo. 18. Pertanto i progetti di parcheggi pertinenziali non sono mai sottratti al giudizio di compatibilità paesistico-ambientale quando un vincolo è presente. E anche in assenza di un vincolo formale è comunque necessario uno scrutinio analogo in relazione alle norme degli strumenti urbanistici che tutelano i corpi idrici e la destinazione del sottosuolo. Con riguardo alla pretesa dei ricorrenti si osserva che nel caso in esame sussistono entrambe le cause ostative. Sull'area grava infatti un vincolo paesistico ex lege, e in dettaglio l'art. 24 del PTC impone la conservazione e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e il mantenimento a prato o rimboschimento degli spazi aperti, ammettendo le nuove edificazioni esclusivamente per lo sviluppo delle attività agricole e per la fruizione turistica (v. sopra al punto 10). Questo significa che il sottosuolo non è disponibile per interventi residenziali, a meno che anche questi non siano collegati alle attività agricole. L'inquadramento urbanistico e ambientale su cui si basa il diniego di autorizzazione paesistica appare quindi corretto anche per quanto riguarda i rapporti con la disciplina dei parcheggi pertinenziali.»

n°18 OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> ALIENAZIONE

TAR CAMPANIA, SEZIONE IV NAPOLI n. 1595 del 24/03/2009 - Relatore: Leonardo Pasanisi - Presidente: Luigi Domenico Nappi

Sintesi: Il principio del divieto di alienazione separata del parcheggio pertinenziale, dettato dall'art. 9 comma 5 della legge n. 122/1989, non sembra possa essere più considerato un principio fondamentale cui si deve uniformare la legislazione regionale.

Estratto: «Ulteriore elemento a sostegno della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma regionale deve essere tratto dalla sopravvenuta previsione di cui al comma 2 dell'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 150 (comma aggiunto dall'articolo 12, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246), secondo cui «gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma [nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse] non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse». L'elisione del vincolo pertinenziale disposto dalla norma in esame (che ha natura innovativa e quindi si applica alle sole nuove costruzioni: cfr. Cass. , Sez. II, 24/2/2006, n. 4264) e la conseguente possibilità di alienazione autonoma dei parcheggi (con formula che riecheggia quella di cui al comma 2 dell'articolo 818 del codice civile) comporta infatti un'inversione di tendenza rispetto al sistema delineato dall'articolo 9 della legge n. 122/1989 in ordine alla condizione giuridica dei parcheggi ed alla circolazione dei medesimi, con la conseguenza che ormai il principio della pertinenzialità non sembra possa essere più considerato un principio fondamentale cui si deve uniformare la legislazione regionale.»

n°19 OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> AREE URBANE

TAR TOSCANA, SEZIONE III n. 1037 del 16/06/2009 - Relatore: Andrea Migliozi - Presidente: Angela Radesi

Sintesi: La disciplina della legge 122/1989 non è invocabile per la realizzazione sine titolo di un garage interrato in zona agricola.

Estratto: «Più specificatamente, come risulta dagli eseguiti accertamenti istruttori, al di sotto e a latere dell'originario annesso agricolo sono stati realizzati un vano interrato e un adiacente locale ad uso autorimessa nonché un ulteriore locale in muratura adibito a bagno che unitariamente considerati costituiscono un piano seminterrato di notevoli dimensioni, senza che si possa configurare, come erroneamente preteso dalla parte ricorrente, la realizzazione di un semplice piano interrato e risultando, in tal modo evidente, che nella specie ci si trovi di fronte ad una nuova edificazione con l'esecuzione di variazioni essenziali rispetto alla concessione edilizia rilasciata per l'originario annesso agricolo. La realizzazione di tali opere individua un uso residenziale delle stesse, ma anche a voler ipotizzare un utilizzo agricolo, le stesse non sarebbero parimenti consentite, giacché per i nuovi edifici in zona agricola le Norme Tecniche di Attuazione prevedono che gli stessi siano commisurati alla necessità aziendali da dimostrarsi mediante la redazione e l'approvazione di un Piano di

Miglioramento Agricolo Ambientale e tale condizione nella specie certamente non ricorre. Quanto poi al locale ad uso garage, non appare invocabile la disciplina di cui alla c. d. " legge Tognoli" (la n. 122/89): com'è noto tale normativa è volta ad assicurare e sviluppare il decongestionamento delle aree urbane, la creazione di parcheggi ai fini del miglioramento del traffico veicolare e delle condizioni generali di viabilità, condizioni, queste certamente non ravvisabile nel caso di specie che vede la realizzazione sine titulo di un locale in zona agricola. Per non dire poi che l'opera non va valutata singolarmente, bensì in relazione agli altri lavori edilizi eseguiti che unitariamente valutati evidenziano l'intento di realizzare una serie di locali finalizzati all'insediamento abitativo. In forza delle suesposte considerazioni, il ricorso si appalesa infondato e va, conseguentemente rigettato.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II NAPOLI n. 3134 del 08/06/2009 - Relatore: Dante D'Alessio - Presidente: Carlo d'Alessandro

Sintesi: Le disposizioni di cui alla l. 122/89 sono applicabili alla costruzione di spazi parcheggio nelle sole aree urbane, mentre la realizzazione di parcheggi in aree extraurbane, e in particolare nelle zone agricole, resta soggetta alle ordinarie prescrizioni urbanistiche ed edilizie e necessita del normale permesso di costruire.

Estratto: «15. - Nel ribadire che la possibilità di realizzare parcheggi da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, consentita dall'art. 9 della legge n. 122 del 1989, costituisce una disposizione di carattere eccezionale da interpretarsi nel suo significato strettamente letterale, in considerazione delle finalità di una legge volta a favorire la diminuzione del traffico veicolare all'interno dei centri abitati, la prevalente giurisprudenza amministrativa ha poi anche affermato che le indicate disposizioni sono applicabili alla costruzione di spazi parcheggio nelle sole aree urbane, mentre la realizzazione di parcheggi in aree extraurbane, e in particolare nelle zone agricole, resta soggetta alle ordinarie prescrizioni urbanistiche ed edilizie e necessita della normale concessione edilizia ed oggi del permesso di costruire (Consiglio Stato, sez. V, 11 novembre 2004, n. 7324 e n. 7325; TAR Lazio, sede di Roma, Sezione I, n. 3259 del 16 aprile 2008 cit. ; TAR Veneto, Sez. II, n. 1331 del 2 maggio 2007; TAR Toscana, Sez. III, n. 817 del 29 maggio 2007, TAR Sicilia Catania, Sez. I, n. 1531 del 3 ottobre 2005).»

n°20 OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> ECCEZIONALITÀ

TAR PUGLIA, SEZIONE II BARI n. 2466 del 26/10/2009 - Relatore: Paolo Amovilli - Presidente: Pietro Morea

Sintesi: Consentendo interventi suscettibili di trasformazione del territorio in completa deroga alla pianificazione urbanistica e senza pagamento di oneri, l'art. 9 della l. 122/89 non può che essere una norma di stretta interpretazione.

Estratto: «La c. d. legge Tognoli ha introdotto con finalità di pubblico interesse consistente nella normalizzazione della viabilità urbana, un regime edilizio particolarmente agevolato, costituito dalla possibilità di deroga agli strumenti urbanistici e dalla gratuità del titolo. Trattasi infatti di vincolo pertinenziale di destinazione ex lege, di carattere imperativo e comportante ai sensi del comma quinto la nullità degli atti di cessione separata dei parcheggi rispetto all'unità immobiliare servita (nullità testuale), a differenza del regime civilistico applicabile agli spazi per parcheggio "ordinario" di cui all'art 12 n. 9 l. 2005 n. 246. Premesso che l'interpretazione di una norma derogatoria quale quella in esame non può che essere di stretta interpretazione (Consiglio di Stato sez. IV 3 settembre 2008 n. 4119, sez V 29 marzo 2006 n. 1608) ai sensi dell'art 15 disposizioni sulla legge in generale del c. c. , consentendo interventi suscettibili di trasformazione del territorio in completa deroga alla pianificazione urbanistica e senza pagamento di oneri, il dato normativo ben distingue tra parcheggi pertinenziali realizzabili solo nel sottosuolo (e cioè in profondità rispetto ad una superficie soprastante) e parcheggi invece legalmente ubicabili in locali a piano terra degli edifici, e pertanto anche solo parzialmente interrati. Poiché nella fattispecie per cui vi è causa non è contestata tra le parti la natura pertinenziale delle autorimesse, deve concludersi che l'opera in contestazione non rientra nella previsione dell'art 9 della legge 122/89 come integrata dalla l. 127/97, per il principio di diritto secondo cui, nelle aree pertinenziali risulta possibile la realizzazione dei parcheggi solamente nel sottosuolo, a differenza di quelli realizzati nel corpo dell'edificio, i quali possono essere anche seminterrati (Consiglio di Stato sez. IV 3

settembre 2008 n. 4119, sez V 29 marzo 2006 n. 1608, TAR Lazio Latina 1 settembre 2004 n. 688, TAR Lazio sez II 12 novembre 2001 n. 9145).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II NAPOLI n. 3134 del 08/06/2009 - Relatore: Dante D'Alessio - Presidente: Carlo d'Alessandro

Sintesi: In considerazione delle finalità della legge e del suo carattere eccezionale, l'applicabilità delle agevolazioni previste dalla l. 122/89 non può estendersi ad ipotesi non contemplate nella indicata normativa.

Estratto: «13. - Ai sensi delle indicate disposizioni, ma nei limiti dettati dalle stesse, i parcheggi pertinenziali possono essere quindi effettivamente realizzati anche in deroga agli strumenti urbanistici. La giurisprudenza amministrativa ha quindi chiarito che l'applicabilità delle suddette agevolazioni, in considerazione delle finalità della legge ed in relazione al suo carattere eccezionale, non può estendersi ad altre ipotesi non contemplate nella indicata normativa (Consiglio Stato, Sez. V, 29 marzo 2006, n. 1608). 14. - Si è in conseguenza affermato che la realizzazione di autorimesse e parcheggi, se non effettuata in locali preesistenti o totalmente al di sotto del piano di campagna naturale, è soggetta alla disciplina urbanistica che regola le nuove costruzioni fuori terra (Consiglio Stato sez. IV, 26 settembre 2008 n. 4645; 11 novembre 2006, n. 6065; Consiglio Stato Sez. V, 29 marzo 2006 n. 1608; 29 marzo 2004, n. 1662; TAR Lazio, sede di Roma, Sezione I, n. 3259 del 16 aprile 2008). La deroga agli strumenti urbanistici è pertanto consentita solo quando i parcheggi sono realizzati nel sottosuolo ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati già esistenti mentre la deroga non è possibile (e quindi i parcheggi devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni urbanistiche) se non vengono a ciò adibiti i locali (preesistenti) siti al piano terra di un fabbricato o se gli stessi non vengano allocati nel sottosuolo dei fabbricati.»

n°21 OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> IMMOBILI ABUSIVI

TAR VENETO, SEZIONE II n. 2468 del 30/09/2009 - Relatore: Angelo Gabbricci - Presidente: Giuseppe Di Nunzio

Sintesi: L'articolo 9 della legge 122/1989 (cd. legge Tognoli), sulla realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari, non si applica agli immobili abusivi.

Estratto: «5. 1. 1. Il primo motivo del ricorso 2900/98 è rubricato nella violazione dell'art. 9 della legge 122/1989, così come integrato dell'art. 17, XC comma , della legge 127/1997, nonché nell'erroneità di presupposto, carenza di istruttoria, difetto di motivazione. La disposizione citata consente la realizzazione di parcheggi sulle aree pertinenziali degli edifici esistenti anche in contrasto con lo strumento urbanistico, le cui prescrizioni non potevano quindi essere richiamate dall'Amministrazione per negare l'autorizzazione edilizia richiesta. 5. 1. 2. La censura non è fondata. Com'è noto, l'articolo 9 della legge 122/1989 (cd. legge Tognoli) prevede la possibilità di realizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, parcheggi da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari, fermi restando i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale. Si tratta evidentemente di una norma eccezionale e di stretta interpretazione, non applicabile, cioè, oltre i casi espressamente e tassativamente considerati, e dunque non al caso in esame. 5. 1. 3. È invero a ciò d'ostacolo, in primo luogo, che gli immobili – cui il parcheggio sarebbe pertinenziale – sono abusivi, e destinati ad essere demoliti, sì da escludere la necessaria stabilità di rapporto tra edificio principale e opera accessoria, realizzata in un vincolo funzionale. Fermo ciò, si osserva ancora che il ricorrente avrebbe inteso realizzare un parcheggio a pagamento - non destinato, cioè, all'uso esclusivo dei residenti – e ciò esula per altro verso dalle previsioni della norma citata.»

n°22 OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> NUOVA COSTRUZIONE

TAR CAMPANIA, SEZIONE II NAPOLI n. 3134 del 08/06/2009 - Relatore: Dante D'Alessio - Presidente: Carlo d'Alessandro

Sintesi: La realizzazione di autorimesse e parcheggi, se non effettuata in locali preesistenti o totalmente al di sotto del piano di campagna naturale, è soggetta alla disciplina urbanistica che regola le nuove costruzioni fuori terra.

Estratto: «13. - Ai sensi delle indicate disposizioni, ma nei limiti dettati dalle stesse, i parcheggi pertinenziali possono essere quindi effettivamente realizzati anche in deroga agli strumenti urbanistici. La giurisprudenza amministrativa ha quindi chiarito che l'applicabilità delle suddette agevolazioni, in considerazione delle finalità della legge ed in relazione al suo carattere eccezionale, non può estendersi ad altre ipotesi non contemplate nella indicata normativa (Consiglio Stato, Sez. V, 29 marzo 2006, n. 1608). 14. - Si è in conseguenza affermato che la realizzazione di autorimesse e parcheggi, se non effettuata in locali preesistenti o totalmente al di sotto del piano di campagna naturale, è soggetta alla disciplina urbanistica che regola le nuove costruzioni fuori terra (Consiglio Stato sez. IV, 26 settembre 2008 n. 4645; 11 novembre 2006, n. 6065; Consiglio Stato Sez. V, 29 marzo 2006 n. 1608; 29 marzo 2004, n. 1662; TAR Lazio, sede di Roma, Sezione I, n. 3259 del 16 aprile 2008). La deroga agli strumenti urbanistici è pertanto consentita solo quando i parcheggi sono realizzati nel sottosuolo ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati già esistenti mentre la deroga non è possibile (e quindi i parcheggi devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni urbanistiche) se non vengono a ciò adibiti i locali (preesistenti) siti al piano terra di un fabbricato o se gli stessi non vengano allocati nel sottosuolo dei fabbricati.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II NAPOLI n. 2295 del 04/05/2009 - Relatore: Vincenzo Blanda - Presidente: Carlo d'Alessandro

Sintesi: Le autorimesse edificate fuori terra non rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 9 l. 24 marzo 1989 n. 122, sicché sono soggette alla disciplina urbanistica come ordinarie nuove costruzioni.

Estratto: «Per quanto riguarda il locale di cui si tratta – essendo esterno all'area di sedime dell'abitazione principale e risultando non interrato - non rientra nella previsione legale concernente l'assentibilità mediante D. I. A. -. In proposito è utile rilevare come anche la Suprema Corte di Cassazione abbia avuto modo di osservare che la realizzazione di autorimesse e parcheggi destinati al servizio di fabbricati esistenti sia soggetta ad autorizzazione gratuita esclusivamente se effettuata totalmente al di sotto del piano di campagna naturale (cfr. Cass. Sez. III n. 26825 del 2003). A tale orientamento ha aderito la giurisprudenza del Consiglio di Stato, rilevando che le autorimesse edificate fuori terra non rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 9 l. 24 marzo 1989 n. 122, sicché sono soggette alla disciplina urbanistica come ordinarie nuove costruzioni. (cfr. V Sez. n. 1662 del 2004). Nel caso in esame, l'esame delle risultanze progettuali e fotografiche induce il Collegio ad escludere che il locale in questione - sostanzialmente scoperto per tre lati - possa qualificarsi come interrato.»

n°23 OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> PARCHEGGI A PAGAMENTO

TAR VENETO, SEZIONE II n. 2468 del 30/09/2009 - Relatore: Angelo Gabbricci - Presidente: Giuseppe Di Nunzio

Sintesi: Esula dalle previsioni dell'articolo 9 della legge 122/1989 (cd. legge Tognoli) sulla realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari l'intervento finalizzato a realizzare un parcheggio a pagamento.

Estratto: «5. 1. 1. Il primo motivo del ricorso 2900/98 è rubricato nella violazione dell'art. 9 della legge 122/1989, così come integrato dell'art. 17, XC comma, della legge 127/1997, nonché nell'erroneità di presupposto, carenza di istruttoria, difetto di motivazione. La disposizione citata consente la realizzazione di parcheggi sulle aree pertinenziali degli edifici esistenti anche in contrasto con lo strumento urbanistico, le cui prescrizioni non potevano quindi essere richiamate dall'Amministrazione per negare l'autorizzazione edilizia richiesta. 5. 1. 2. La censura non è fondata. Com'è noto, l'articolo 9 della legge 122/1989 (cd. legge Tognoli) prevede la possibilità di realizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, parcheggi da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari, fermi restando i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale. Si tratta evidentemente di una norma eccezionale e di stretta interpretazione, non applicabile, cioè, oltre i casi espressamente e tassativamente considerati, e dunque

non al caso in esame. 5. 1. 3. È invero a ciò d'ostacolo, in primo luogo, che gli immobili – cui il parcheggio sarebbe pertinenziale – sono abusivi, e destinati ad essere demoliti, sì da escludere la necessaria stabilità di rapporto tra edificio principale e opera accessoria, realizzata in un vincolo funzionale. Fermo ciò, si osserva ancora che il ricorrente avrebbe inteso realizzare un parcheggio a pagamento - non destinato, cioè, all'uso esclusivo dei residenti – e ciò esula per altro verso dalle previsioni della norma citata.»

n°24 OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> PERTINENZIALITÀ

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n. 26327 del 25/06/2009 - Relatore: Amedeo Franco - Presidente: Guido De Maio

Sintesi: Per i parcheggi costruiti in aree non pertinenziali del fabbricato o all'esterno o in superficie non è sufficiente la procedura semplificata, ma è necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire, in ragione del loro impatto sull'assetto urbanistico e sull'utilizzazione del territori.

Estratto: «Nel caso di specie ritiene il Collegio che il tribunale del riesame abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia costantemente affermati da questa Corte, secondo i quali ai sensi della L. 24 marzo 1989, n. 122, art. 9, la realizzazione di autorimesse o parcheggi destinati a pertinenza di fabbricati esistenti è soggetta ad autorizzazione gratuita soltanto se è realizzata nel sottosuolo o nei locali del piano terreno del fabbricato stesso. Per effetto della modifica apportata a tale disposizione dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 90, poi, il regime dell'autorizzazione è stato esteso ai parcheggi realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato. In ogni caso è però necessario che i parcheggi siano realizzati nei siti suddetti, ossia nel sottosuolo o nei locali del piano terreno del fabbricato di cui costituiscono pertinenza o nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato ma sempre pertinenziali allo stesso. Qualora invece vengano costruiti in aree diverse o all'esterno o in superficie non è più sufficiente la suddetta procedura semplificata, ma è necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire, in ragione del loro impatto sull'assetto urbanistico e sull'utilizzazione del territorio (Sez. 3[^], 24. 9. 2001, n. 37013, Tripodoro, m. 220349; Sez. 3[^], 24. 10. 2006, n. 38841, Di Iorio, m. 235357; Sez. 3[^], 15. 1. 2008, n. 8693, Navarra, m. 239064). Nel caso di specie, inoltre, come rilevato dal tribunale del riesame, per effetto della Delib. Comunale 8 agosto 1997, n. 165, il vincolo di pertinenzialità poteva essere esteso agli edifici situati in una distanza fino a 1.000 metri dal terreno nel cui sottosuolo era realizzato il parcheggio, alla condizione che si trattasse di parcheggi interrati al di sotto di aree non edificate.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n. 14940 del 07/04/2009 - Relatore: Giulio Sarno - Presidente: Ernesto Lupò

Sintesi: La costruzione di autorimesse o parcheggi destinati a pertinenza di fabbricati esistenti è soggetta ad autorizzazione gratuita, a condizione che nella relativa domanda sia preventivamente indicato il fabbricato servito, di modo che sia immediatamente identificabile il vincolo funzionale previsto per la deroga alla normale sottoposizione al regime concessorio.

Estratto: «Ciò posto, come rilevato nell'ordinanza del GIP ed anche dal PG in udienza, occorre rilevare anche che questa Sezione ha già avuto modo di precisare che la costruzione di autorimesse o parcheggi destinati a pertinenza di fabbricati esistenti è soggetta ad autorizzazione gratuita, ai sensi della L. 24 marzo 1989, n. 122, come modificata dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17 e dalla L. 7 dicembre 1999, n. 472, art. 37, a condizione che nella relativa domanda sia preventivamente indicato il fabbricato servito, di modo che sia immediatamente identificabile il vincolo funzionale previsto per la deroga alla normale sottoposizione al regime concessorio. (Sez. 3, n. 44010 del 09/11/2001 Rv. 220741). E questo orientamento va ora ribadito. Se è vero, infatti, che i parcheggi pertinenziali possono essere non solo quelli generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza ma anche quelli localizzati in altra area o unità edilizia, appare tuttavia evidente che, ferma restando la necessità di un vincolo permanente di asservimento, il rapporto di pertinenzialità possa essere a monte riconosciuto, come si afferma nel provvedimento del GIP impugnato, solo nel caso in cui i boxes si trovino in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale. Nel concetto di pertinenzialità è necessariamente insito, infatti, quello di prossimità come si ricava anche dalla Delib. n. 165 del 1997 del Consiglio Comunale - citata dai ricorrenti - che stabilisce infatti un limite massimo al raggio di

distanza tra box ed immobile. Ed un prudente criterio di valutazione si impone anche in considerazione che, avuto riguardo ai boxes in questione, è configurabile soltanto una "pertinenza volontaria", ai sensi dell'art. 817 cod. civ. . Giova al riguardo ricordare, infatti, che, come affermato dalle Sezioni Unite civili, in tema di disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, il vincolo di pertinenza ex lege a favore delle unità immobiliari del fabbricato ha carattere limitato e non si estende nemmeno ai parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18, quand'anche realizzati dallo stesso proprietario - costruttore (Sez. U, n. 12793 del 15/06/2005 Rv. 581954).»

n°25 OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> PERTINENZIALITÀ --> LIMITE QUANTITATIVO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n. 14940 del 07/04/2009 - Relatore: Giulio Sarno - Presidente: Ernesto Lupo

Sintesi: In tema di disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, il vincolo di pertinenza ex lege a favore delle unità immobiliari del fabbricato ha carattere limitato e non si estende nemmeno ai parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18, quand'anche realizzati dallo stesso proprietario - costruttore.

Estratto: «Ciò posto, come rilevato nell'ordinanza del GIP ed anche dal PG in udienza, occorre rilevare anche che questa Sezione ha già avuto modo di precisare che la costruzione di autorimesse o parcheggi destinati a pertinenza di fabbricati esistenti è soggetta ad autorizzazione gratuita, ai sensi della L. 24 marzo 1989, n. 122, come modificata dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17 e dalla L. 7 dicembre 1999, n. 472, art. 37, a condizione che nella relativa domanda sia preventivamente indicato il fabbricato servito, di modo che sia immediatamente identificabile il vincolo funzionale previsto per la deroga alla normale sottoposizione al regime concessorio. (Sez. 3, n. 44010 del 09/11/2001 Rv. 220741). E questo orientamento va ora ribadito. Se è vero, infatti, che i parcheggi pertinenziali possono essere non solo quelli generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza ma anche quelli localizzati in altra area o unità edilizia, appare tuttavia evidente che, ferma restando la necessità di un vincolo permanente di asservimento, il rapporto di pertinenzialità possa essere a monte riconosciuto, come si afferma nel provvedimento del GIP impugnato, solo nel caso in cui i boxes si trovino in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale. Nel concetto di pertinenzialità è necessariamente insito, infatti, quello di prossimità come si ricava anche dalla Delib. n. 165 del 1997 del Consiglio Comunale - citata dai ricorrenti - che stabilisce infatti un limite massimo al raggio di distanza tra box ed immobile. Ed un prudente criterio di valutazione si impone anche in considerazione che, avuto riguardo ai boxes in questione, è configurabile soltanto una "pertinenza volontaria", ai sensi dell'art. 817 cod. civ. . Giova al riguardo ricordare, infatti, che, come affermato dalle Sezioni Unite civili, in tema di disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, il vincolo di pertinenza ex lege a favore delle unità immobiliari del fabbricato ha carattere limitato e non si estende nemmeno ai parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18, quand'anche realizzati dallo stesso proprietario - costruttore (Sez. U, n. 12793 del 15/06/2005 Rv. 581954).»

n°26 OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> PERTINENZIALITÀ --> MOMENTO RILEVANTE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n. 26327 del 25/06/2009 - Relatore: Amedeo Franco - Presidente: Guido De Maio

Sintesi: Ai fini della legge 122/89, al momento della presentazione della DIA devono soltanto essere individuati o individuabili i fabbricati in favore dei quali potranno successivamente essere costituiti i singoli vincoli con l'atto d'obbligo del costruttore a vendere i parcheggi interrati esclusivamente ai proprietari di appartamenti e locali siti in detti fabbricati e che abbiano i requisiti previsti, nonché di costituire il vincolo tra singoli parcheggi e singoli appartamenti prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà.

Estratto: «Il tribunale del riesame ha appunto ritenuto che nella specie sussisteva il fumus che l'esecuzione delle opere e degli interventi non fosse avvenuta nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa speciale, e che quindi non fosse consentita la procedura semplificata ma occorresse il permesso di costruire. E' vero che la motivazione dell'ordinanza impugnata potrebbe su qualche punto dare adito ad incertezze e perplessità, qualora, come sostiene il ricorrente, avesse affermato la tesi che il vincolo di pertinenzialità con i singoli edifici ed appartamenti dovrebbe sussistere già al momento del progetto e non potrebbe invece venire ad esistenza successivamente, dopo l'ultimazione dei lavori, al momento della stipula degli atti pubblici di trasferimento in favore di proprietari di immobili dotati dei requisiti previsti. Ed invero è quest'ultimo il momento entro il quale deve essere individuato in maniera specifica il vincolo tra singolo parcheggio e specifico appartamento, mentre al momento della presentazione della DIA devono essere individuati o comunque individuabili solo i fabbricati in favore dei quali potranno successivamente essere costituiti i singoli vincoli con l'atto d'obbligo del costruttore a vendere i parcheggi interrati esclusivamente ai proprietari di appartamenti e locali siti in detti fabbricati e che abbiano i requisiti previsti, nonché di costituire il vincolo tra singoli parcheggi e singoli appartamenti prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà.»

Sintesi: Il vincolo di pertinenzialità rilevante ai fini della legge 122/89 deve venire in essere entro il momento della stipula degli atti pubblici di trasferimento in favore di proprietari di immobili dotati dei requisiti previsti.

Estratto: «Il tribunale del riesame ha appunto ritenuto che nella specie sussisteva il fumus che l'esecuzione delle opere e degli interventi non fosse avvenuta nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa speciale, e che quindi non fosse consentita la procedura semplificata ma occorresse il permesso di costruire. E' vero che la motivazione dell'ordinanza impugnata potrebbe su qualche punto dare adito ad incertezze e perplessità, qualora, come sostiene il ricorrente, avesse affermato la tesi che il vincolo di pertinenzialità con i singoli edifici ed appartamenti dovrebbe sussistere già al momento del progetto e non potrebbe invece venire ad esistenza successivamente, dopo l'ultimazione dei lavori, al momento della stipula degli atti pubblici di trasferimento in favore di proprietari di immobili dotati dei requisiti previsti. Ed invero è quest'ultimo il momento entro il quale deve essere individuato in maniera specifica il vincolo tra singolo parcheggio e specifico appartamento, mentre al momento della presentazione della DIA devono essere individuati o comunque individuabili solo i fabbricati in favore dei quali potranno successivamente essere costituiti i singoli vincoli con l'atto d'obbligo del costruttore a vendere i parcheggi interrati esclusivamente ai proprietari di appartamenti e locali siti in detti fabbricati e che abbiano i requisiti previsti, nonché di costituire il vincolo tra singoli parcheggi e singoli appartamenti prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà.»

n°27 OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> PERTINENZIALITÀ --> PROSSIMITÀ

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n. 14940 del 07/04/2009 - Relatore: Giulio Sarno - Presidente: Ernesto Lupo

Sintesi: I parcheggi pertinenziali possono essere non solo quelli generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza ma anche quelli localizzati in altra area o unità edilizia.

Estratto: «Ciò posto, come rilevato nell'ordinanza del GIP ed anche dal PG in udienza, occorre rilevare anche che questa Sezione ha già avuto modo di precisare che la costruzione di autorimesse o parcheggi destinati a pertinenza di fabbricati esistenti è soggetta ad autorizzazione gratuita, ai sensi della L. 24 marzo 1989, n. 122, come modificata dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17 e dalla L. 7 dicembre 1999, n. 472, art. 37, a condizione che nella relativa domanda sia preventivamente indicato il fabbricato servito, di modo che sia immediatamente identificabile il vincolo funzionale previsto per la deroga alla normale sottoposizione al regime concessorio. (Sez. 3, n. 44010 del 09/11/2001 Rv. 220741). E questo orientamento va ora ribadito. Se è vero, infatti, che i parcheggi pertinenziali possono essere non solo quelli generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza ma anche quelli localizzati in altra area o unità edilizia, appare tuttavia evidente che, ferma restando la necessità di un vincolo permanente di asservimento, il rapporto di pertinenzialità possa essere a monte riconosciuto, come si afferma nel provvedimento del GIP

impugnato, solo nel caso in cui i boxes si trovino in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale. Nel concetto di pertinenzialità è necessariamente insito, infatti, quello di prossimità come si ricava anche dalla Delib. n. 165 del 1997 del Consiglio Comunale - citata dai ricorrenti - che stabilisce infatti un limite massimo al raggio di distanza tra box ed immobile. Ed un prudente criterio di valutazione si impone anche in considerazione che, avuto riguardo ai boxes in questione, è configurabile soltanto una "pertinenza volontaria", ai sensi dell'art. 817 cod. civ. . Giova al riguardo ricordare, infatti, che, come affermato dalle Sezioni Unite civili, in tema di disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, il vincolo di pertinenza ex lege a favore delle unità immobiliari del fabbricato ha carattere limitato e non si estende nemmeno ai parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18, quand'anche realizzati dallo stesso proprietario - costruttore (Sez. U, n. 12793 del 15/06/2005 Rv. 581954).»

Sintesi: Il rapporto di pertinenzialità rilevante ai fini della Legge Tognoli può essere riconosciuto solo nel caso in cui i boxes si trovino in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale.

Estratto: «Ciò posto, come rilevato nell'ordinanza del GIP ed anche dal PG in udienza, occorre rilevare anche che questa Sezione ha già avuto modo di precisare che la costruzione di autorimesse o parcheggi destinati a pertinenza di fabbricati esistenti è soggetta ad autorizzazione gratuita, ai sensi della L. 24 marzo 1989, n. 122, come modificata dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17 e dalla L. 7 dicembre 1999, n. 472, art. 37, a condizione che nella relativa domanda sia preventivamente indicato il fabbricato servito, di modo che sia immediatamente identificabile il vincolo funzionale previsto per la deroga alla normale sottoposizione al regime concessorio. (Sez. 3, n. 44010 del 09/11/2001 Rv. 220741). E questo orientamento va ora ribadito. Se è vero, infatti, che i parcheggi pertinenziali possono essere non solo quelli generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza ma anche quelli localizzati in altra area o unità edilizia, appare tuttavia evidente che, ferma restando la necessità di un vincolo permanente di asservimento, il rapporto di pertinenzialità possa essere a monte riconosciuto, come si afferma nel provvedimento del GIP impugnato, solo nel caso in cui i boxes si trovino in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale. Nel concetto di pertinenzialità è necessariamente insito, infatti, quello di prossimità come si ricava anche dalla Delib. n. 165 del 1997 del Consiglio Comunale - citata dai ricorrenti - che stabilisce infatti un limite massimo al raggio di distanza tra box ed immobile. Ed un prudente criterio di valutazione si impone anche in considerazione che, avuto riguardo ai boxes in questione, è configurabile soltanto una "pertinenza volontaria", ai sensi dell'art. 817 cod. civ. . Giova al riguardo ricordare, infatti, che, come affermato dalle Sezioni Unite civili, in tema di disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, il vincolo di pertinenza ex lege a favore delle unità immobiliari del fabbricato ha carattere limitato e non si estende nemmeno ai parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18, quand'anche realizzati dallo stesso proprietario - costruttore (Sez. U, n. 12793 del 15/06/2005 Rv. 581954).»

Sintesi: Nel concetto di pertinenzialità è necessariamente insito quello di prossimità.

Estratto: «Ciò posto, come rilevato nell'ordinanza del GIP ed anche dal PG in udienza, occorre rilevare anche che questa Sezione ha già avuto modo di precisare che la costruzione di autorimesse o parcheggi destinati a pertinenza di fabbricati esistenti è soggetta ad autorizzazione gratuita, ai sensi della L. 24 marzo 1989, n. 122, come modificata dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17 e dalla L. 7 dicembre 1999, n. 472, art. 37, a condizione che nella relativa domanda sia preventivamente indicato il fabbricato servito, di modo che sia immediatamente identificabile il vincolo funzionale previsto per la deroga alla normale sottoposizione al regime concessorio. (Sez. 3, n. 44010 del 09/11/2001 Rv. 220741). E questo orientamento va ora ribadito. Se è vero, infatti, che i parcheggi pertinenziali possono essere non solo quelli generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza ma anche quelli localizzati in altra area o unità edilizia, appare tuttavia evidente che, ferma restando la necessità di un vincolo permanente di asservimento, il rapporto di pertinenzialità possa essere a monte riconosciuto, come si afferma nel provvedimento del GIP impugnato, solo nel caso in cui i boxes si trovino in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale. Nel concetto di pertinenzialità è necessariamente insito, infatti, quello di prossimità come si ricava anche dalla Delib. n. 165 del 1997 del Consiglio Comunale - citata dai ricorrenti - che stabilisce infatti un limite massimo al raggio di distanza tra box ed immobile. Ed un prudente criterio di valutazione si impone anche in considerazione che, avuto riguardo ai boxes in questione, è configurabile soltanto una "pertinenza volontaria", ai sensi dell'art. 817 cod. civ. . Giova al riguardo ricordare, infatti, che, come affermato dalle Sezioni Unite civili, in tema di disciplina

legale delle aree destinate a parcheggio, il vincolo di pertinenza ex lege a favore delle unità immobiliari del fabbricato ha carattere limitato e non si estende nemmeno ai parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18, quand'anche realizzati dallo stesso proprietario - costruttore (Sez. U, n. 12793 del 15/06/2005 Rv. 581954).»

n°28 OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PARCHEGGI --> LEGGE TOGNOLI --> PIANO DI CAMPAGNA

TAR PUGLIA, SEZIONE II BARI n. 2466 del 26/10/2009 - Relatore: Paolo Amovilli - Presidente: Pietro Morea

Sintesi: Nelle aree pertinenziali la realizzazione dei parcheggi in deroga agli strumenti urbanistici, prevista dall'art. 9 l. 122/89, risulta possibile solamente nel sottosuolo, a differenza di quelli realizzati nel corpo dell'edificio, i quali possono essere anche seminterrati.

Estratto: «La c. d. legge Tognoli ha introdotto con finalità di pubblico interesse consistente nella normalizzazione della viabilità urbana, un regime edilizio particolarmente agevolato, costituito dalla possibilità di deroga agli strumenti urbanistici e dalla gratuità del titolo. Trattasi infatti di vincolo pertinenziale di destinazione ex lege, di carattere imperativo e comportante ai sensi del comma quinto la nullità degli atti di cessione separata dei parcheggi rispetto all'unità immobiliare servita (nullità testuale), a differenza del regime civilistico applicabile agli spazi per parcheggio "ordinario" di cui all'art 12 n. 9 l. 2005 n. 246. Premesso che l'interpretazione di una norma derogatoria quale quella in esame non può che essere di stretta interpretazione (Consiglio di Stato sez. IV 3 settembre 2008 n. 4119, sez V 29 marzo 2006 n. 1608) ai sensi dell'art 15 disposizioni sulla legge in generale del c. c. , consentendo interventi suscettibili di trasformazione del territorio in completa deroga alla pianificazione urbanistica e senza pagamento di oneri, il dato normativo ben distingue tra parcheggi pertinenziali realizzabili solo nel sottosuolo (e cioè in profondità rispetto ad una superficie soprastante) e parcheggi invece legalmente ubicabili in locali a piano terra degli edifici, e pertanto anche solo parzialmente interrati. Poiché nella fattispecie per cui vi è causa non è contestata tra le parti la natura pertinenziale delle autorimesse, deve concludersi che l'opera in contestazione non rientra nella previsione dell'art 9 della legge 122/89 come integrata dalla l. 127/97, per il principio di diritto secondo cui, nelle aree pertinenziali risulta possibile la realizzazione dei parcheggi solamente nel sottosuolo, a differenza di quelli realizzati nel corpo dell'edificio, i quali possono essere anche seminterrati (Consiglio di Stato sez. IV 3 settembre 2008 n. 4119, sez V 29 marzo 2006 n. 1608, TAR Lazio Latina 1 settembre 2004 n. 688, TAR Lazio sez II 12 novembre 2001 n. 9145).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n. 26327 del 25/06/2009 - Relatore: Amedeo Franco - Presidente: Guido De Maio

Sintesi: Ai sensi della L. 24 marzo 1989, n. 122, art. 9, la realizzazione di autorimesse o parcheggi destinati a pertinenza di fabbricati esistenti è soggetta ad autorizzazione gratuita soltanto se è realizzata nel sottosuolo o nei locali del piano terreno del fabbricato di cui costituiscono pertinenza o nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato ma sempre pertinenziali allo stesso.

Estratto: «Nel caso di specie ritiene il Collegio che il tribunale del riesame abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia costantemente affermati da questa Corte, secondo i quali ai sensi della L. 24 marzo 1989, n. 122, art. 9, la realizzazione di autorimesse o parcheggi destinati a pertinenza di fabbricati esistenti è soggetta ad autorizzazione gratuita soltanto se è realizzata nel sottosuolo o nei locali del piano terreno del fabbricato stesso. Per effetto della modifica apportata a tale disposizione dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 90, poi, il regime dell'autorizzazione è stato esteso ai parcheggi realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato. In ogni caso è però necessario che i parcheggi siano realizzati nei siti suddetti, ossia nel sottosuolo o nei locali del piano terreno del fabbricato di cui costituiscono pertinenza o nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato ma sempre pertinenziali allo stesso. Qualora invece vengano costruiti in aree diverse o all'esterno o in superficie non è più sufficiente la suddetta procedura semplificata, ma è necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire, in ragione del loro impatto sull'assetto urbanistico e sull'utilizzazione del territorio (Sez. 3^a, 24. 9. 2001, n. 37013, Tripodoro, m. 220349; Sez. 3^a, 24. 10. 2006, n. 38841, Di Iorio, m. 235357; Sez. 3^a, 15. 1. 2008, n. 8693, Navarra, m. 239064). Nel caso di specie, inoltre, come rilevato dal tribunale del riesame, per effetto della Delib. Comunale 8 agosto